Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1908 — **ROMA — Giovedì, 3 settembre** — **Numero 206.**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari. . . . . L. **0.25** ⎫ per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** ⎭

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti: **R. decreto** *n. 504 che porta aggiunte e modificazioni al reclutamento del personale della carriera amministrativa e di ragioneria del Ministero della marina* — **R. decreto** *n. 507 che apre un concorso a premi riservato agli insegnanti delle scuole medie governative* — **R. decreto** *n. 508 che proroga il termine per coprire i posti vacanti dei guardiani dei canali dello Stato* — **R. decreto** *n. 510 che porta un'aggiunta alle tabelle dimostrative delle esenzioni dalle tasse postali* — **R. decreto** *n. 513 che convoca il Collegio elettorale di Lonigo (Vicenza)* — **R. decreto** *n. CCCXV (parte supplementare) che approva lo statuto dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma* — **RR. decreti** *dal n. CCCXVI al n. CCCXIX e dal n. CCCXXI al n. CCCXXIII (parte supplementare) riflettenti: Modifiche di statuti organici — Applicazione dei benefici della legge 31 maggio 1903, n. 254 — Aggregazione di frazioni — Trasformazione di Monte frumentario — Applicazione di tassa di famiglia* — **Ministero dell'interno**: *Avviso* — **Ministero di grazia e giustizia e dei culti**: *Disposizioni nel personale dipendente* — **Ministero delle poste e dei telegrafi**: *Avviso* — **Ministero del tesoro** - Direzione generale del Debito pubblico: *Rettifiche d'intestazione* — Direzione generale del tesoro: *Prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione* — **Ministero d'agricoltura, industria e commercio** - Ispettorato generale delle industrie e del commercio: *Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno* — **Concorsi.**

PARTE NON UFFICIALE

Diario estero — Le grandi manovre combinate — **Notizie varie** — **Telegrammi dell'*Agenzia Stefani*** — **Bollettino meteorico** — **Inserzioni.**

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 504 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1903, n. 290;

Veduti i RR. decreti 26 giugno 1904, n. 309, 11 luglio 1904, n. 426 e 14 gennaio 1906, n. 19;

Udito il Consiglio superiore di marina;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al R. decreto 26 giugno 1904, n. 309, che stabilisce le norme per il reclutamento del personale della carriera amministrativa e di ragioneria del Ministero della marina sono portate le seguenti aggiunte e modificazioni.

Art. 6.

(sostituito dal seguente)

Gli esami constano di tre prove scritte e di una prova orale in conformità dei programmi annessi al presente decreto e firmati d'ordine Nostro dal ministro della marina.

Le prove scritte si danno in tre giorni diversi, nel periodo di otto ore per giorno.

Le prove orali si danno nello stesso giorno, consecutivamente e debbono durare non meno di mezz' ora per ciascun candidato.

Art. 7.

(sostituito dal seguente)

La Commissione esaminatrice sarà composta come segue:

di un consigliere di Stato, presidente;

di un direttore generale civile del Ministero, membro;

di un capitano di vascello o di fregata reggente di una divisione o di un reparto nel Ministero della marina, id.;

di un direttore capo divisione civile del Ministero, id.;

di un professore appartenente alla Facoltà di giurisprudenza, id.;

di un professore appartenente all'insegnamento secondario tecnico (ragioneria), id.

Un capo sezione del personale civile del Ministero esercita le funzioni di segretario.

Nel caso in cui, in forza dell'art. 3, venissero chiamati al concorso solo candidati muniti del titolo *a*), non interviene il professore appartenente allo insegnamento secondario; ugualmente non interviene il professore di diritto allorquando siano chiamati al concorso solo candidati muniti del titolo *b)*.

Il giudizio sulla prova di lingue estere è dato dalla Commissione col concorso di un professore di lingue.

Art. 8.

(Abrogato).

Art. 10.

(Rimane abrogato l'ultimo capoverso).

Art. 12.

(Sostituito dal seguente):

Per ciascuna prova scritta e per quella orale si faranno due distinte votazioni, l'una segreta con pallottole bianche e nere sull'idoneità del candidato; l'altra palese con punti da 0 a 20, per la classificazione di merito.

Nella votazione per l'idoneità non sono considerati idonei i candidati che non abbiano riportato la maggioranza dei voti; la eventuale parità di voti si intende favorevole al candidato.

Per la graduatoria di merito i punti da 0 a 10 incluso servono per la classificazione dei non idonei e quelli da 11 a 20 per gli idonei.

Non è ammessa compensazione alcuna, agli effetti della idoneità, tra i risultati delle prove scritte fra loro, nè tra i risultati delle prove scritte ed il risultato dell'esame orale.

Sono esclusi dal partecipare agli esami orali i candidati che non abbiano conseguita l'idoneità in ciascuna delle prove scritte.

I programmi di esame annessi al R. decreto 26 giugno 1904, n. 309, sono abrogati e sostituiti da quelli annessi al presente decreto, firmati, d'ordine Nostro, dal ministro della marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 2 agosto 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

C. MIRABELLO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Programmi di esame per l'ammissione nel personale della carriera amministrativa e di ragioneria dell'Amministrazione centrale della marina.

PROVE SCRITTE.

I.

Comune a tutte le categorie di candidati.

Svolgimento di un tema sulle materie comprese nel primo gruppo della prova orale, inteso ad accertare e confrontare la coltura generale dei concorrenti.

II.

Comune a tutte le categorie di candidati.

Composizione in lingua francese. (*)

III.

Per i candidati muniti del titolo *a*.

Svolgimento di un tema di diritto civile, o diritto commerciale, o di diritto amministrativo o di economia politica.

Per i candidati muniti del titolo *b*.

Svolgimento di un tema di ragioneria pubblica o privata.

I candidati ammessi al concorso in forza dell'art. 4 del regolamento, hanno facoltà di scegliere in questa terza prova l'uno o l'altro dei due gruppi delle materie suddette, facendone dichiarazione prima che siano dettati i relativi temi.

PROVA ORALE.

L'esame orale verte sulle materie comprese nei seguenti gruppi

I.

Comune a tutte le categorie di candidati.

Letteratura e storia generale d'Italia — Cenni sulla storia del commercio e della navigazione — Geografia commerciale e politica, nei limiti dei programmi stabiliti per gli studi tecnici del Regno.

II.

Pei candidati muniti del titolo *a*.

Diritto civile e penale.

Diritto costituzionale, internazionale, amministrativo.

Economia politica e scienza della finanza.

Pei candidati muniti del titolo *b*.

Ragioneria pubblica e privata.

Computisteria — Aritmetica commerciale e bancaria.

(*) I candidati possono svolgere questo tema anche in altre lingue estere. Per ciascuna lingua, purchè il tema sia riconosciuto meritevole dell'idoneità, sono assegnati da 2 a 5 punti, secondo il valore comparativo.

Questi punti vanno aggiunti alla somma complessiva dei punti riportati in tutte le prove scritte ed orali.

Nozioni di diritto civile, costituzionale ed amministrativo.
Nozioni di economia politica e di scienza della finanza.
I candidati ammessi al concorso in forza dell'art. 8 del regolamento hanno facoltà di scegliere, in questa seconda prova, l'uno o l'altro dei due gruppi suddetti.

III.

Comune a tutte le categorie dei candidati.
Codice di commercio per la parte riguardante le Società commerciali, la cambiale ed il commercio marittimo.
Codice per la marina mercantile.
Cenni sulle leggi complementari della marina mercantile — Emigrazione — Protezione della marina mercantile — Sanità marittima.
Cenni sull'ordinamento della marina militare - leva di mare.
Leggi e regolamenti sulla contabilità generale dello Stato.

Visto d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della marina
C. MIRABELLO.

Il numero* 507 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 14 febbraio 1886;
Allo scopo di incoraggiare e promuovere il progresso degli studi fra gli insegnanti delle scuole medie governative;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel mese di gennaio di ciascun anno sarà aperto un concorso a premi di L. 2000 ciascuno riservato ad insegnanti di scuole medie governative dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Il bando annuale di concorso sara fatto per decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti e verrà pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero e negli atti della R. Accademia dei Lincei.
Esso determinerà il numero dei premi in relazione allo stanziamento inscritto in bilancio, fisserà il termine per la presentazione dei lavori e darà le altre necessarie disposizioni.

Art. 3.

I premi saranno conferiti per materia secondo il turno indicato in quest'articolo.
Nel primo anno metà dei premi saranno conferiti ai migliori lavori sopra argomenti di scienze matematiche e metà ai migliori lavori su argomenti attinenti alla storia civile e discipline ausiliarie.
Nel secondo anno metà dei premi saranno conferiti ai migliori lavori su argomenti di scienze filosofiche e sociali e metà ai migliori lavori su argomenti di scienze naturali.
Nel terzo anno metà dei premi saranno conferiti ai migliori lavori su argomenti di scienze fisiche e chimiche e metà ai migliori lavori di scienze filosofiche.

Art. 4.

Gli scritti devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione che li trasmetterà alla R. Accademia dei Lincei, se negli autori avrà riconosciuto il diritto a concorrere.

Art. 5.

La R. Accademia dei Lincei giudicherà del merito dei lavori e proclama i vincitori nella solenne adunanza del giugno di ciascun anno.

Art. 6.

Gli scritti devono essere originali, inediti o stampati nel triennio precedente la scadenza del concorso.
I concorrenti devono dichiarare di non aver presentato e di non presentare prima della proclamazione dei premiati il loro lavoro a concorso presso qualunque altro Istituto scientifico.

Art. 7.

Gli scritti che non rechino il nome e cognome dell'autore non saranno accettati.

Art. 8.

La R. Accademia dei Lincei può dividere il premio in parti uguali fra due concorrenti giudicati ugualmente meritevoli.
Il premio non può essere altrimenti diminuito.

Art. 9.

I premi sono pagati ai vincitori dal Ministero della istruzione pubblica dopo avvenuta la proclamazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1908.
VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero* 598 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la disposizione transitoria contenuta nell'art. 29 del regolamento approvato con R. decreto 29 novembre 1906, n. 739, per il personale di custodia dei canali d'irrigazione e forza motrice appartenenti al patrimonio dello Stato;
Ritenuto che detto regolamento è stato pubblicato

nella *Gazzetta ufficiale* del Regno in data 10 maggio 1907, e quindi il termine da quell'articolo stabilito agli effetti del conferimento dei posti di guardiano a norma dell'articolo stesso è scaduto il 10 maggio 1908;

Considerata l'opportunità di estendere la scadenza di detto termine per rendere possibile la nomina dei sei avventizi già riconosciuti idonei mediante prova d'esame e che non potrebbero essere collocati coi posti disponibili a quella data;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È prorogato di un anno il termine entro il quale è consentito che a coprire i posti vacanti nella categoria dei guardiani dei canali appartenenti al patrimonio dello Stato, sieno chiamati gli avventizi e gli straordinari già in servizio presso i canali stessi e già riconosciuti idonei con apposito esperimento fatto ai sensi dell'art. 29 del regolamento 29 novembre 1906, n. 739.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valsavaranche, addì 8 agosto 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 510 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 140, 141 e 143 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato col R. decreto del 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto del 13 dicembre 1903, n. 510, col quale sono approvate le tabelle dimostrative delle esenzioni dalle tasse postali accordate al carteggio delle autorità e degli uffici governativi;

Vista la legge del 18 giugno 1908, n. 286, che emana provvedimenti a favore del Pio istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col ministro segretario di Stato dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alle tabelle dimostrative delle esenzioni dalle tasse postali, accordate al carteggio delle autorità e degli uffici governativi, tabelle annesse al R. decreto del 13 dicembre 1903, n. 510, è apportata la seguente aggiunta:

Alla tabella relativa al Ministero dell'interno è aperta la seguente nuova rubrica:

Pio Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma	Sindaci dei Comuni	L. c. P. c.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 23 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 518 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 26 agosto 1908, col quale l'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il collegio elettorale di Lonigo (Vicenza 3°);

Veduto l'articolo 80 del testo unico della legge elettorale politica, approvato con R. decreto 28 marzo 1895, n. 83;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Lonigo è convocato pel giorno 20 settembre 1908 affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 27 successeguente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato dalla R. nave *Vittorio Emanuele*, addì 31 agosto 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero* CCCXV *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 14 della legge 11 luglio 1907, n. 502, sui provvedimenti per la città di Roma;

Veduto il regolamento per la esecuzione della legge predetta, approvato con R. decreto 12 marzo 1908, n. 151;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio, di accordo col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito statuto dell'Istituto cooperativo per le case degl'impiegati dello Stato in Roma, composto di sessantuno articoli, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando **a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma, addì 5 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI
F. COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

STATUTO

dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma.

TITOLO I.

Denominazione, sede, scopo, operazioni e costituzione sociale

Art. 1.

Denominazione e sede.

È costituito in ente morale autonomo, l'Istituto avente la denominazione di « Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma ».

La sua sede è in Roma.

Esso è retto dall'art. 14 della legge 11 luglio 1907, n. 502, sui provvedimenti per la città di Roma, dal titolo I, capitolo IX del regolamento, in esecuzione di detta legge, approvato col R. decreto 12 marzo 1908, n. 151, dalla legge (testo unico) 27 febbraio 1908, n. 89, sulle case popolari o economiche, dal relativo regolamento, dal presente statuto e dai regolamenti interni, i quali devono essere approvati dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentiti il Ministero dell'interno e la Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 2.

Scopo.

L'Istituto ha per iscopo esclusivo di costruire od acquistare case d'alloggio nella città di Roma, da dare semplicemente in locazione ai suoi soci impiegati dello Stato in attività di servizio o pensionati.

Rientrano nel detto scopo le parti delle case che potranno servire per collocarvi l'amministrazione dello stesso Istituto, ed altresì le aree e le parti di singoli fabbricati che eccezionalmente si potessero destinare o cedere in locazione anche a non impiegati, per l'esercizio di servizi o di industrie necessarie od opportune per la generalità degli inquilini.

In mancanza di locatari soci, le case dell'Istituto potranno eccezionalmente essere affittate, con le cautele da stabilirsi dal Consiglio d'amministrazione, anche a persone che non siano impiegati o pensionati dello Stato.

Nelle aree e nei fabbricati dell'Istituto sono assolutamente proibiti gli spacci a minuto di bevande spiritose, i giuochi di azzardo e tutto ciò che è contrario alla morale ed all'igiene.

Art. 3.

Operazioni in generale.

Pel raggiungimento del suo scopo, l'Istituto può compiere le seguenti operazioni:

1° acquistare terreni e renderli edificabili;

2° acquistare o costruire case di alloggio, e provvedere a quanto occorre per l'adattamento, la manutenzione e la loro buona conservazione;

3° concludere accordi con costruttori, industriali e commercianti, ottenendo le maggiori possibili facilitazioni e ribassi a favore dei propri soci inquilini;

4° contrarre mutui;

5° emettere obbligazioni nella misura consentita dall'art. 171 del Codice di commercio, e ricevere dai propri soci depositi ad interesse non superiore al 5 per cento l'anno.

Per le operazioni di cui al n. 5 del presente articolo, occorre la speciale approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio;

6° in generale, fare tutte le operazioni necessarie al conseguimento del suo scopo e per rendere le case più agevolmente abitabili.

TITOLO II.

Operazioni con la Cassa dei depositi e prestiti

Art. 4.

Concessione dei mutui della Cassa dei depositi e prestiti.

L'Istituto può ottenere dalla Cassa dei depositi e prestiti mutui ipotecari garantiti nei modi indicati dagli articoli 64 e 65 del regolamento 12 marzo 1908, n. 151, fino alla somma complessiva di dieci milioni, ammortizzabili in 50 anni, ed al saggio d'interesse che viene annualmente stabilito dal ministro del tesoro pei mutui agli enti locali.

Art. 5.

Domande di mutui e importo di questi.

Le domande di mutuo son fatte su deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Esse debbono essere accompagnate:

1° dal verbale delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

2° da un piano tecnico e finanziario, approvato dal genio civile, degli acquisti o dei lavori da eseguirsi col ricavato del mutuo;

3° da una dichiarazione del prefetto che attesti la destinazione della somma da prendere a mutuo, e la corrispondenza di essa con gli acquisti e i lavori da eseguire.

Il Ministero di agricoltura industria e commercio stabilisce con decreto ministeriale l'importo dei singoli mutui che potranno essere consentiti dalla Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 6.

Somministrazione delle anticipazioni.

La somma così consentita a mutuo è dalla Cassa dei depositi e prestiti somministrata in più rate, cominciando dalla data del contratto e successivamente a misura che siano acquistate le aree e che progrediscano i lavori di costruzione, ed in seguito al nulla osta del ministro di agricoltura industria o commercio.

L'anticipazione delle rate successive a quella destinata per l'acquisto delle aree è giustificata da certificati vidimati dal Genio civile comprovanti lo stato di avanzamento dei lavori.

L'estinzione dei mutui comincia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale le case costruite coi mutui stessi sono abitabili od a quello nel quale sono acquistate, e gl'interessi maturati durante il periodo che precede la decorrenza dell'ammortamento saranno capitalizzati ed aggiunti all'importo dei mutui concessi.

In ogni caso l'anzidetto periodo, giusta l'art. 61 del regolamento 12 marzo 1908, n. 151, non può superare cinque anni dalla concessione di ogni singolo mutuo.

Art. 7.

Garanzie dei mutui.

I mutui concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti sono garantiti:

1° da prima ipoteca sulle aree e sulle case possedute dall'Istituto;

2° dalle ritenute operate sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati in attività di servizio o in pensione, in conformità all'art. 8;

3° dai depositi eseguiti dall'Istituto presso la Cassa dei depositi e prestiti, in conformità agli articoli 9, 11 e 12.

La Cassa dei depositi e prestiti può cedere la suddetta ipoteca a Istituti od a terzi mutuanti che subentrino nei suoi crediti.

Art. 8.

Garanzia dei contratti di locazione.

In garanzia dei contratti di locazione stipulati fra l'Istituto e gl'impiegati o pensionati, questi devono rilasciare all'Istituto:

1° un deposito in azioni interamente liberate per un valore nominale pari a due mesi di pigione. Queste azioni così depositate restano vincolate a favore dell'Istituto in garanzia del regolare pagamento della pigione e di ogni debito verso l'Istituto, anche in conseguenza del cattivo uso delle case locate.

2° una delegazione irrevocabile per tutta la durata della locazione, per autorizzare l'amministrazione, dalla quale essi percepiscono lo stipendio o la pensione, a ritenere sulle mensilità loro dovute l'importo della convenuta rata mensile di pigione, versandolo nella Cassa dei depositi e prestiti.

La ritenuta può farsi anche oltre il limite del quinto stabilito dalla legge 7 luglio 1902, n. 276.

Art. 9.

Conti correnti obbligatorio e volontario.

L'Istituto dà comunicazione dei contratti di locazione stipulati con gl'impiegati e pensionati alle Amministrazioni dalle quali essi dipendono, notificando le delegazioni dai medesimi rilasciate.

Le Amministrazioni, alle quali vengono notificate tali delegazioni, effettuano la ritenuta che vi è indicata e ne versano l'importo alla Cassa dei depisiti e prestiti, la quale lo mette a credito dell'Istituto in due conti correnti distinti, attribuendo al conto corrente obbligatorio i 9|10, ed al conto corrente volontario 1|10 di dette somme trattenute sugli stipendi o sulle pensioni.

Sui detti conti correnti la Cassa depositi e prestiti corrisponde gl'interessi al saggio stabilito annualmente dal ministro del tesoro pei depositi volontari. Tali interessi saranno liquidati dal giorno 16 di ciascun mese e dal 1° del mese successivo per tutte le somme versate durante la quindicina. Gl'interessi sulle somme prelevate cesseranno dal giorno precedente a quello di emissione dei mandati.

Art. 10.

Cessazione o sospensione degli stipendi.

In caso di cessazione o di sospensione temporanea degli assegni sui quali è stata rilasciata la delegazione di cui nell'articolo precedente, le Amministrazioni alle quali questa è stata notificata debbono darne immediata partecipazione all'Istituto.

Art. 11.

Versamenti pei contratti di locazione con persone o enti non dipendenti da Amministrazioni.

Pei contratti di locazione che l'Istituto eventualmente stipulerà con persone od enti non dipendenti da Amministrazioni, l'Istituto è tenuto a versare l'intero importo delle pigioni nella Cassa dei depositi e prestiti, la quale lo mette nei due conti correnti obbligatorio e volontario, nelle medesime proporzioni stabilite nello articolo 9.

Per le dette persone od enti, la garanzia, pari a tre mesi di pigione, dovrà essere costituita in numerario o in titoli di Stato depositati alla Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 12.

Altri versamenti alla Cassa dei depositi e prestiti.

Ogni somma che l'Istituto riscuote dai soci sia in conto di tasse di ammissione, sia in conto di azioni sociali, ed altresì ogni altra eventuale entrata, è versata nella Cassa dei depositi e prestiti al conto corrente volontario, di cui al precedente articolo 9.

Le azioni liberate, che portano il vincolo di cui all'art. 8, sono pure depositate in custodia presso la Cassa dei depositi e prestiti. La tassa di custodia dovuta alla Cassa medesima, è a carico dell'Istituto, salvo rivalsa verso i titolari delle azioni.

Art. 13.

Chiusura annuale dei conti con la Cassa depositi e prestiti.

Alla fine di ciascun anno la Cassa dei depositi e prestiti preleva dal conto corrente obbligatorio dell'Istituto, l'importo complessivo delle annualità allora scadute in estinzione dei mutui da essa consentiti.

Il saldo del conto corrente obbligatorio risultante dopo il detto prelevamento, rimane, per l'importo non minore di una intera annualità, vincolato a garanzia delle future annualità dovute alla Cassa dei depositi e prestiti sino alla completa estinzione di ogni impegno dell'Istituto verso la detta Cassa.

L'eventuale avanzo del conto corrente obbligatorio, che, dopo eseguito il prelevamento, è in più dell'importo di una intera annualità come di sopra è detto, può in tutto o parte essere svincolato e versato nel conto corrente volontario a disposizione dell'Istituto, mediante decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio.

Art. 14.

Registro cronologico delle locazioni.

L'Amministrazione dell'Istituto è obbligata a tenere in evidenza in apposito registro cronologico tutti i contratti di locazione e loro condizioni.

Tale registro deve essere riscontrato coi rispettivi contratti e vidimato ciascun mese da un ispettore del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

TITOLO III.

Dei soci e delle azioni

Art. 15.

Ammissione dei soci.

Soltanto gl'impiegati governativi residenti, per ragione di ufficio in Roma possono essere ammessi in qualità di soci.

Le domande di ammissione a socio debbono essere approvate dal Consiglio di amministrazione.

In caso di rifiuto del Consiglio di amministrazione, colui che ha chiesto di essere ammesso come socio può appellarsi al Collegio dei probiviri, la cui decisione è definitiva.

Ogni socio deve pagare una tassa di ammissione di L. 5 e possedere almeno una azione.

Art. 16.

Azioni.

Le azioni sono nominative; non possono essere cedute, nè sottoposte a pegno o vincolo se non col consenso del Consiglio di amministrazione.

Al socio che si trasferisce in altro Comune per ragioni di ufficio o di famiglia potranno essere rimborsate le azioni nel limite consentito dall'ammissione di nuovi soci.

In caso di morte del socio, le azioni saranno rimborsate agli eredi che non continuano a far parte dell'Istituto.

Art. 17.

Esclusione dei soci.

Il Consiglio di amministrazione può escludere il socio:

1° che abbia riportate condanne per reati lesivi dell'onore;

2° che abbia commesso azioni riconosciute disonorevoli dal Consiglio di amministrazione;

3° che abbia costretto ad atti giudiziari per ottenere il soddisfacimento delle obbligazioni da lui contratte con l'Istituto, o che in ogni modo abbia cercato di danneggiare l'Istituto;

4° che danneggi gli stabili per cattivo uso, o per uso illecito ai sensi del penultimo capoverso dell'art. 2, o che rechi noia, molestia o grave disturbo agli altri inquilini, dopo che sia riuscito vano il richiamo scritto del Consiglio di amministrazione;

5° che abbia fatto partecipare anche terzi non soci ai benefizi dell'Istituto.

Nei casi di urgenza il direttore può prescrivere i provvedimenti necessari, riferendone immediatamente al Consiglio.

Il socio potrà appellarsi dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione al Collegio dei probiviri, la cui decisione è definitiva.

La destituzione dall'impiego o la dimissione trae seco, di diritto, la perdita della qualità di socio.

Nei casi indicati dal presente articolo, l'Istituto rimborsa al socio l'importo delle sue azioni.

Art. 18.

Diritti dei soci.

Il socio partecipa:

1° ai dividendi dell'anno immediatamente successivo a quello in cui ha liberata l'azione;

2° alla locazione delle case o degli appartamenti;

3° alla nomina dei delegati alle assemblee sociali.

TITOLO IV.

Delle case dell'Istituto e delle locazioni

Art. 19.

Delle case.

Per regola generale l'Istituto costituirà case ed appartamenti soltanto nella misura richiesta dai soci i quali s'impegnano con precedente prenotazione.

Ogni eccezione a tale regola generale deve essere approvata dal Consiglio di amministrazione con due successive deliberazioni prese con un intervallo non minore di otto giorni e con un numero di voti favorevoli non minore di due terzi dei consiglieri.

Il socio resta validamente impegnato anche se la pigione definitivamente stabilita superi l'ammontare previsto.

Art. 20.

Scelta delle aree e dei tipi di case.

Spetta al Consiglio d'amministrazione la scelta definitiva delle aree e dei tipi delle case da costruirsi.

L'Istituto potrà pure procedere alla costruzione ed alla locazione di fabbricati od appartamenti speciali pei soci senza famiglia distinti per sesso.

Art. 21.

Ordine di preferenza delle locazioni.

Tra più soci che desiderano un medesimo appartamento od una medesima casa, decide la data della domanda scritta di prenotazione o di locazione.

A parità di data della domanda, sarà preferito chi ha uno stipendio minore.

La decisione spetta al Consiglio di amministrazione.

Art. 22.

Durata delle locazioni.

I contratti di locazione saranno per una durata non maggiore di anni cinque.

La pigione mensile si paga anticipata.

Il socio che abita le case o gli appartamenti di alloggio dell'Istituto, e che ne usa regolarmente, ha diritto durante la sua vita di rinnovare la locazione sempre per periodi non maggiori di cinque anni ed a quelle condizioni che saranno stabilite in conformità al presente statuto.

Uguale diritto spetta in primo luogo alla vedova, ed ai figli orfani minorenni, fino a quando abbiano compiuto il 21° anno di età, purchè siano soci dell'Istituto.

TITOLO V.

Capitale sociale e ordinamento finanziario

Art. 23.

Capitale sociale.

Il capitale sociale è illimitato. Esso è costituito da azioni del valore nominale di lire cinquanta ciascuna, che potranno essere raggruppate in serie, e dagli eventuali lasciti e donazioni.

Il versamento delle singole azioni potrà anche farsi a rate mensili non minori di due lire al mese per azione.

Il valore nominale delle azioni non potrà essere aumentato.

Per accettare gli eventuali lasciti e donazioni l'Istituto dovrà essere autorizzato con R. decreto promosso dal Ministero di agricoltura, industria e commercio a' sensi della legge 5 giugno 1850, n. 1637.

Art. 24.

Calcolo delle pigioni.

Le pigioni delle case da corrispondersi dai soci saranno determinate in guisa da provvedere:

1° all'interesse ed all'ammortamento dei mutui ottenuti dalla Cassa dei depositi e prestiti;

2° alle spese generali di ogni specie: amministrazione, manutenzione, assicurazioni contro gl'incendi, imposte e sovrimposte, acqua, luce, ecc.;

3° alle perdite ed agli sfitti eventuali;

4° al dividendo non mai maggiore al 5 per cento l'anno sulle azioni interamente liberate.

Inoltre il fitto totale di ciascun appartamento sarà accresciuto del 2 per cento da versarsi al fondo di riserva sociale.

Qualora le entrate annuali non bastino a provvedere agli scopi predetti, si farà una revisione generale delle pigioni, ed i soci sono obbligati ad accettarla entro il limite massimo della pigione da essi pattuita nei contratti in corso.

Nel caso che l'aumento del 10 per cento sulle pigioni previste dai contratti in corso non basti a pareggiare il bilancio annuale, si potrà attingere al fondo di riserva, e si provvederà ad un aumento proporzionale al termine del quinquennio dei contratti di locazione.

Le eventuali perdite straordinarie saranno ripartite fra più esercizi.

Art. 25.

Misura della pigione dopo l'ammortamento e per singoli fabbricati.

Per quanto è possibile si terrà un conto speciale di ciascun fabbricato o di ciascuna casa, di modo che gli oneri che vi gravano stiano a carico dei rispettivi inquilini, oltre alle spese generali.

Art. 26.

Esercizio finanziario.

L'esercizio finanziario dell'Istituto comincia col 1° gennaio e finisce col 31 dicembre di ciascun anno.

Il primo esercizio comincerà dal giorno in cui l'Istituto sarà riconosciuto come corpo morale.

Art. 27.

Bilanci e relazione annuale.

Ogni anno, nella prima domenica di dicembre il Consiglio di amministrazione sottopone all'assemblea sociale il bilancio preventivo per l'anno successivo.

Alla chiusura di ciascun esercizio finanziario il Consiglio di amministrazione compilerà il rispettivo bilancio consuntivo annuale, e lo sottoporrà all'esame del Collegio dei sindaci almeno un mese prima dell'assemblea ordinaria, alla quale lo presenterà per l'esame e l'approvazione insieme con la relazione del Consiglio di amministrazione e con la relazione del Collegio dei sindaci.

Nella relazione del Consiglio di amministrazione sarà dato conto di ogni singola partita del bilancio consuntivo annuale, dell'andamento finanziario ed amministrativo dello Istituto, del suo patrimonio netto, e in generale delle condizioni e dei risultati da esso conseguiti.

Art. 28.

Riscontro del bilancio annuale consuntivo.

Il bilancio annuale consuntivo dell'Istituto sarà presentato al Parlamento in allegato al conto consuntivo del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

TITOLO VI.

Dell'amministrazione sociale

—

Art. 29.

Organi dell'Istituto.

I vari organi dell'Istituto sono:

1° l'assemblea sociale;
2° il Consiglio d'amministrazione;
3° il Collegio dei sindaci;
4° il Collegio dei probi-viri;
5° il direttore e l'occorrente numero d'impiegati.

§ 1. — *Assemblea dei delegati dai soci.*

Art. 30.

Elezione dei delegati all'assemblea.

L'assemblea dei delegati dai soci costituisce l'assemblea sociale.

Il numero dei delegati all'assemblea è di 60.

Essi debbono essere soci, e sono eletti, per la durata di tre anni, in ragione di un terzo ogni anno dai singoli soci, a scrutinio segreto. L'ordine di rinnovazione dei delegati all'assemblea è determinato nei primi due anni dalla sorte, in seguito dalla anzianità.

I soci sono invitati alla elezione dei delegati all'assemblea con pubblico avviso almeno 15 giorni prima, in due giornali più diffusi di Roma e in quegli altri modi che il Consiglio di amministrazione stimerà opportuni. L'avviso di convocazione indicherà il luogo, il giorno e l'ora della convocazione.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni che possiede, e per delegazione scritta può rappresentare non più di un socio.

Art. 31.

Tempo della elezione dei delegati all'assemblea.

L'elezione ha luogo ogni anno nell'ultima domenica di marzo.

Art. 32.

Convocazione dell'assemblea sociale.

La convocazione dell'assemblea sociale è fatta per lettera diretta, almeno quindici giorni prima, a ciascun delegato, all'indirizzo da lui fatto conoscere all'Istituto, indicando il luogo, il giorno e l'ora della convocazione.

Nella lettera di convocazione deve essere specificato l'ordine del giorno dell'assemblea sociale, la quale non può deliberare sopra oggetti non compresi nell'ordine del giorno.

Art. 33.

Validità dell'assemblea sociale.

L'assemblea sociale è presieduta dallo stesso presidente del Consiglio di amministrazione, ed in sua assenza od impedimento, dal vice presidente.

L'assemblea è validamente costituita quando v'intervengano almeno la metà dei delegati, e le sue deliberazioni sono prese a scrutinio segreto e con la maggioranza dei voti dei presenti.

Per le eventuali modificazioni allo statuto sociale, occorrono almeno la presenza di due terzi, e il voto favorevole di almeno la metà dei delegati.

In seconda convocazione l'assemblea è costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 34.

Adunanza dell'assemblea sociale.

L'assemblea sociale si aduna almeno due volte l'anno; entro il mese di dicembre per la discussione e l'approvazione del bilancio preventivo, ed entro il mese di aprile per la discussione del bilancio consuntivo.

Se il Consiglio di amministrazione omette di convocare tali adunanze, vi provvede il Collegio dei sindaci, dandone partecipazione al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Così l'uno come l'altro bilancio sono subito comunicati, col verbale dell'assemblea dei soci, al Ministero di agricoltura, industria e commercio, ed il bilancio preventivo è reso esecutivo col nulla osta dello stesso Ministero.

Inoltre l'assemblea sociale è convocata quante volte il Consiglio di amministrazione stimi necessario, o dal Collegio dei sindaci o per ordine del Ministero di agricoltura, industria e commercio, sopra domanda di almeno un terzo dei delegati all'assemblea, e sentito prima il Consiglio di amministrazione.

§ 2. — *Consiglio di amministrazione.*

Art. 35.

Composizione del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto si compone oltre il presidente, di dodici consiglieri effettivi e di sei consiglieri supplenti.

Art. 36.

Elezione dei membri del Consiglio d'amministrazione.

Il presidente è nominato, per la durata di sei anni, anche fuori dei soci dell'Istituto, dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio dei ministri.

Gli altri consiglieri di amministrazione sono eletti a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti dall'assemblea sociale annuale per la durata di sei anni e si rinnovano ogni anno per un sesto. Pei primi cinque anni l'uscita di un sesto dei consiglieri è determinata dalla sorte.

Le medesime norme reggono per l'elezione dei consiglieri supplenti.

I consiglieri effettivi eletti nominano ogni anno, nel proprio seno, a scrutinio segreto, un vice presidente, un segretario ed un vice segretario del Consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla avvenuta vacanza nelle cariche predette.

Art. 37.

Qualifiche dei consiglieri.

I consiglieri di amministrazione debbono essere soci dell'Istituto, ma non possono avere in locazione case dell'Istituto mentre sono in carica, rimanendo però nella casa avuta in locazione prima.

Eccettuato il presidente, gli altri consiglieri di amministrazione effettivi non possono essere rieletti se non dopo un anno dalla loro uscita dal Consiglio di amministrazione.

I membri del Consiglio di amministrazione sono esonerati dal prestare cauzione.

Art. 38.

Incompatibilità dei consiglieri.

Non possono far parte del Consiglio di amministrazione e decadono qualora siano stati eletti:

a) coloro che abbiano lite vertente con l'Istituto o che abbiano debiti liquidi verso di esso e siano in mora nel pagamento;

b) coloro che direttamente o indirettamente abbiano parte in servizi, riscossioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse dell'Istituto;

c) i parenti ed affini sino al secondo grado;

d) coloro, infine, che per qualsiasi causa perdono la qualità di socio.

Art. 39.

Divieti degli amministratori.

Chi fa parte del Consiglio d'amministrazione non può partecipare alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, verso l'Istituto, interessi propri o interessi, liti o contabilità dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, nè conferire impieghi ai medesimi.

Similmente non potrà prender parte diretta o indiretta in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse dell'Istituto.

Art. 40.

Consigliere dichiarato dimissionario.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre adunanze consecutive del Consiglio d'amministrazione, è in seno del Consiglio d'amministrazione dichiarato dimissionario dal presidente, il quale contemporaneamente nomina al suo posto il consigliere supplente che ottenne il maggior numero di voti.

Il consigliere supplente così nominato dura in carica per il tempo in cui doveva rimanervi il consigliere da lui sostituito.

Art. 41.

Convocazione del Consiglio d'amministrazione.

Il Consiglio d'amministrazione si aduna ordinariamente ogni mese, ed ogni volta che il presidente stimi necessario.

Il Consiglio d'amministrazione dovrà essere convocato quando ne facciano richiesta scritta almeno sei consiglieri effettivi e tre sindaci, per discutere gli oggetti indicati nella detta domanda di convocazione.

Art. 42.

Adunanza del Consiglio d'amministrazione.

Le adunanze del Consiglio d'amministrazione sono valide quando v'intervengono almeno la metà dei consiglieri, oltre il presidente o il vice presidente.

Le adunanze del Consiglio d'amministrazione sono presiedute dal presidente, e in caso d'impedimento di esso, dal vice presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, salvo quanto è disposto dall'art. 19, primo capoverso, e dall'articolo 43, n. 2.

In caso di parità di voti, la proposta s'intende respinta.

A richiesta di un consigliere, la votazione ha luogo a scrutinio segreto.

Nelle adunanze del Consiglio d'amministrazione interviene il direttore dell'Istituto con voto consultivo, e nelle questioni tecniche il Consiglio può invitare ad assistere alle sue adunanze persone tecniche per dare le opportune informazioni.

Art. 43.

Attribuzioni del Consiglio d'amministrazione.

Sono specialmente di competenza del Consiglio d'amministrazione:

1° tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione indicati nell'art. 3;

2° la nomina e la revoca del direttore e degli altri impiegati.

Per la nomina e revoca del direttore occorre una maggioranza di due terzi dei consiglieri d'amministrazione effettivi:

3° dichiarare la incompatibilità e la decadenza dei propri membri. Se il Consiglio d'amministrazione trascura di esercitare questa facoltà, essa è esercitata dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio;

4° approvare ogni mese la situazione dei conti e di cassa e ogni sei mesi l'inventario;

5° presentare all'assemblea sociale il bilancio, l'inventario al 31 dicembre e la relazione annuale su ciascun esercizio;

6° proporre all'assemblea sociale le eventuali proposte di modificazioni allo statuto sociale;

7° approvare i regolamenti interni per il disbrigo degli affari, per la nomina e la revoca degli impiegati;

8° esercitare in generale tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che per il presente statuto non siano riservati all'assemblea sociale o ad altro organo dell'Amministrazione.

Art. 44.

Comitati esecutivi.

Il Consiglio d'amministrazione può affidare lo studio e l'attuazione di speciali affari a Comitati esecutivi da esso nominati.

Il presidente ha sempre diritto di presiedere ciascun Comitato, o di farlo presiedere dal vice presidente.

In ciascun Comitato interviene pure il direttore dell'Istituto, con voto consultivo.

Art. 45.

Indennità ai consiglieri.

Ai consiglieri di amministrazione a cui sono affidati speciali incarichi, ed ai sindaci, può l'assemblea sociale, di anno in anno, e sopra proposta del Consiglio di amministrazione, accordare una indennità di carica, il cui importo totale sarà ogni anno indicato in un apposito capitolo del bilancio.

La rispettiva deliberazione dell'assemblea sociale è esecutiva dopo il nulla osta del ministro di agricoltura, industria e commercio.

Art. 46.

Verbali del Consiglio d'amministrazione.

I verbali del Consiglio d'amministrazione sono sottoscritti dal presidente, o dal vice presidente che ha presieduto la rispettiva adunanza, e dal segretario o vice segretario che ha esteso il relativo verbale.

Art. 47.

Rappresentanza dell'Istituto.

La rappresentanza dell'Istituto di fronte alle autorità spetta al presidente.

Per gli atti e i contratti che importano oneri e spese, la firma sociale spetta al direttore in unione ad un consigliere di turno.

§ 3. — *Collegio dei sindaci.*

Art. 48.

Nomina dei sindaci.

Il Collegio dei sindaci si compone di cinque sindaci effettivi.

Al Ministero del tesoro. alla Cassa dei depositi e prestiti e alla Corte dei conti spetta rispettivamente la nomina di un sindaco effettivo ed uno supplente; all'assemblea sociale, nell'adunanza di aprile, spetta la nomina di due sindaci effettivi e due supplenti.

Le nomine dei sindaci si rinnovano ogni anno, ed essi possono anche essere non soci, e sono rieleggibili.

Art. 49.

Nomina del presidente del Collegio dei sindaci.
Sostituzione coi sindaci supplenti.

I sindaci effettivi, nella loro prima adunanza successiva alla elezione, nominano nel loro seno a scrutinio segreto, il presidente.

In caso d'impedimento di un sindaco effettivo, il presidente del Collegio dei sindaci, dandone partecipazione al presidente dell'Istituto, lo sostituisce col sindaco supplente della rispettiva amministrazione, o col sindaco supplente che ha ottenuto il maggior numero di voti, o in caso di parità di voti, il sindaco supplente più anziano di età.

Art. 50.

Intervento dei sindaci nel Consiglio d'amministrazione.

I sindaci effettivi intervengono con voto consultivo alle adunanze del Consiglio d'amministrazione e alle adunanze dell'assemblea sociale, essendo all'uopo convocati dal presidente dell'Istituto.

Art. 51.

Attribuzioni dei sindaci.

I sindaci debbono:

1° esaminare i registri di contabilità dell'Istituto, mettendoli a confronto coi documenti giustificativi;

2° accertare che gl'impiegati che hanno il maneggio di valori, abbiano prestata la debita cauzione;

3° fare frequenti ed improvvisi riscontri [di cassa;

4° accertare ogni mese che è stato eseguito regolarmente il deposito presso la Cassa dei depositi e prestiti;

5° rivedere il bilancio e farne lazione;

6° convocare l'assemblea straordinaria sociale o quella ordinaria in caso di omissione del Consiglio d'amministrazione;

7° e in generale sorvegliare alla esatta osservanza delle leggi e regolamenti, dello statuto e dei regolamenti interni.

§ 4. — *Collegio dei probiviri.*

Art. 52.

Composizione, Elezione, Attribuzione.

Il Collegio dei probiviri si compone di tre probiviri eletti, anche fuori dei soci, a scrutinio segreto dall'assemblea sociale, nella adunanza di aprile. Essi durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Essi, se richiesti, decidono le vertenze fra soci e Istituto, e fra soci e soci per affari attinenti all'Istituto.

Le loro decisioni sono inappellabili.

§ 5. — *Direttore ed impiegati.*

Art. 53.

Nomina degli impiegati e regolamenti.

Il direttore e gli altri impiegati dell'Istituto sono nominati dal Consiglio di amministrazione a scrutinio segreto.

Il Consiglio di amministrazione stabilisce il ruolo organico degli impiegati, e quando se ne ravvisi l'opportunità compila un regolamento dei servizi.

I ruoli organici degli impiegati ed i regolamenti interni dello Istituto debbono riportare l'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 54.

Cauzione degli impiegati.

Tutti gl'impiegati che hanno maneggio di valori dell'Istituto, debbono, prima di essere assunti in servizio, prestare cauzione proporzionata all'importo dei valori di cui hanno il maneggio.

L'ammontare e la qualità della cauzione sono stabilite dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO VII.

Vigilanza governativa.

Art. 55.

Facoltà del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

La vigilanza governativa sull'Istituto è affidata al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Per esercitare questa vigilanza il Ministero d'agricoltura, industria e commercio può:

1° fare assistere un suo delegato alle elezioni dei delegati all'assemblea sociale, ed alle adunanze dell'assemblea sociale e del Consiglio d'amministrazione con diritto di far sentire le proprie osservazioni;

2° prescrivere il modello delle situazioni, dei bilanci e degli inventari;

3° ottenere tutte le notizie che stima opportune di chiedere;

4° convocare l'assemblea sociale nel caso previsto dall'articolo 34, ultimo capoverso;

5° disporre che nell'ordine del giorno del Consiglio d'amministrazione o dell'assemblea sociale sia incluso qualche oggetto speciale.

A tal uopo deve essere inviato al Ministero di agricoltura, industria e commercio l'avviso di convocazione col rispettivo ordine del giorno delle assemblee sociali e delle adunanze del Consiglio di amministrazione.

Art. 56.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione.

Qualora l'Istituto compia atti non conformi alle leggi, ai rego-

lamenti allo statuto ed al suo fine, ovvero incorra in omissioni di atti così prescritti, il Ministero di agricoltura, industria e commercio lo richiama al dovere, prescrivendogli un termine perentorio. Se ciò non ostante l'Istituto non ottempera ai suoi doveri, il Ministero di agricoltura può sciogliere il Consiglio di amministrazione con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, affidando contemporaneamente l'amministrazione dell'Istituto ad un commissario.

Il detto commissario assume l'incarico della gestione dell'Istituto per non più di tre mesi, salvo casi eccezionali in cui l'incarico può essere prorogato per altri tre mesi.

Spetta al commissario, d'accordo col Ministero di agricoltura, industria e commercio, di indire la convocazione dell'assemblea sociale per la elezione dei nuovi consiglieri.

L'indennità del commissario, stabilita nello stesso decreto Reale di nomina, è a carico dell'Istituto.

TITOLO VIII.

Disposizioni generali e transitorie

Art. 57.

Modificazioni allo statuto.

Le eventuali modificazioni al presente statuto debbono essere approvate con decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 58.

Accordi con l'Istituto per le case popolari in Roma.

Mediante speciale convenzione, che sarà approvata con decreto Reale, l'Istituto cooperativo per le case degli impiegati in Roma potrà, sotto la forma del Consorzio o altrimenti, stabilire accordi con l'Istituto per le case popolari in Roma nei riguardi della scelta delle aree, delle provviste del materiale e di quanto altro occorra per la costruzione delle case.

Egualmente con successivi accordi, approvati con decreto Reale i due Istituti potranno intendersi su altri punti di comune interesse.

Art. 59.

Scioglimento dell'Istituto.

L'Istituto non può essere sciolto che per legge.

In caso di scioglimento, tutte le attività sociali, dopo pagate le passività e rimborsate le azioni al valore nominale, saranno devolute allo Stato a beneficio degli Istituti per gli orfani degli impiegati e subalterni delle Amministrazioni dello Stato, salvo che la legge che ordina lo scioglimento assegni altra destinazione.

Art. 60.

Nomina del personale fra gli impiegati delle amministrazioni pubbliche.

Nei primi anni il presidente, il direttore e gli altri impiegati direttivi dell'Istituto potranno essere nominati fra gli impiegati in attività di servizio delle pubbliche amministrazioni, previa la autorizzazione dell'amministrazione rispettiva, ed a condizione che tale incarico non impedisca il regolare adempimento dei doveri del loro ufficio. L'Istituto potrà ad essi corrispondere un assegno annuo a titolo di indennità.

L'ammontare di questa indennità è per il presidente stabilita dal ministro di agricoltura, industria e commercio insieme con la nomina, per il direttore e gli altri impiegati direttivi è stabilita dal Consiglio d'amministrazione dell'Istituto e confermata dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

Art 61.

Prima assemblea generale sociale.

Fino a quando il numero dei soci dell'Istituto aventi diritto alle elezioni dei delegati alle assemblee sociali non è maggiore di cento, le assemblee sociali saranno costituite direttamente dai medesimi soci.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti RR. decreti:

Sulla proposta del ministro per l'agricoltura, industria e commercio:

N. CCCXVI (Dato a Valsavarancho l'8 agosto 1908), col quale si modifica l'art. 28 dello statuto organico della Cassa di risparmio di Marsiconuovo.

N. CCCXVII (Dato a Valsavaranche l'8 agosto 1908), col quale si modifica l'art. 50 dello statuto della Cassa di risparmio di Offida.

N. CCCXVIII (Dato a Valsavaranche l'8 agosto 1908), col quale si modifica lo statuto organico della Cassa di risparmio di Terni.

N. CCCXIX (Dato a Sant'Anna di Valdieri il 3 agosto 1908), col quale si estendono i benefizi della legge 31 maggio 1903, n. 254, alle dieci case costruite dalla Società anonima cooperativa edificatrice « La Previdente » in Firenze, in via Maffei.

Sulla proposta del ministro dell'interno:

N. CCCXXI (Dato a Racconigi, il 2 agosto 1908), circa l'aggregazione delle frazioni Giau e Suppiane del comune di Valle di Cadore alla frazione Venàs dello stesso Comune.

N. CCCXXII (Dato Roma, il 5 luglio 1908), col quale il Monte frumentario di Matta Montecorvino (Foggia), è stato trasformato in Cassa di prestanze agrarie, col quale altresì la Cassa stessa è stata concentrata nella Congregazione di carità del luogo e fu approvato lo statuto organico del nuovo ente.

Sulla proposta del ministro delle finanze:

N. CCCXXIII (Dato a Racconigi, il 2 agosto 1908), col quale è data facoltà al comune di Pallanza di applicare nel biennio 1908-1909 la tassa di famiglia, col limite massimo di L. 150 (centocinquanta).

MINISTERO DELL'INTERNO

AVVISO

In data odierna sono stati pubblicati i ruoli d'anzianità del personale dipendente da questo Ministero in base alla situazione del 15 luglio 1908.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione d'anzianità dovranno essere presentati a questo Ministero nel termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso.

Roma, 1° settembre 1908.

Pel ministro
PIRONTI.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Cancellerie e segreterie.

Con decreto Ministeriale del 7 giugno 1908:

La privazione dello stipendio inflitta all'aggiunto di cancelleria della pretura di Avezzano, Pini Gino, col decreto Ministeriale 20 febbraio 1908, e fino a nuova disposizione, per abusiva assenza dall'ufficio, è limitata a tutto il 31 maggio 1908.

Natale Carlo, alunno di 2ª classe alla 1ª pretura urbana di Roma, in aspettativa sino al 31 maggio 1908, è confermato nella stessa aspettativa per altri tre mesi, dal 1° giugno 1908, continuando a percepire l'attuale assegno.

Notari.

Con R. decreto del 26 aprile 1908, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno successivo:

Cattaneo Francesco Damiano, candidato notaio, è nominato notaio colla residenza nel comune di Albogasio, distretto notarile di Como.

Dimitri Giuseppe Salvatore, notaio residente nel comune di Sava distretto notarile di Taranto, è traslocato nel comune di Manduria, stesso distretto.

Ricca Gio. Battista, notaio residente nel comune di Apricale, distretto notarile di San Remo, è traslocato nel comune di Dolceacqua, stesso distretto.

Bossola Giuseppe, notaio nel comune di Cocconato, distretto notarile di Asti, è traslocato nel comune di Villanova d'Asti stesso distretto.

Petronio Francesco, candidato notaio, è nominato notaio colla residenza nel comune di Jacurso, distretto notarile di Nicastro.

Caniglia Silvio, notaio residente nel comune di Civitella Alfedena, distretto notarile di Solmona, è traslocato nel comune di Castel del Giudice, distretto notarile di Isernia.

Camusso Cesare, notaio residente nel comune di Carrega, distretto notarile di Novi Ligure, è traslocato nel comune di Lerma, stesso distretto.

Sciullo Ettore, notaio residente nel comune di Scapoli, distretto notarile di Isernia, è traslocato nel comune di Roccaraso, distretto notarile di Solmona.

Audino Giacomo, notaio residente nel comune di Canolo, distretto notarile di Gerace, è traslocato nel comune di Ardore, stesso distretto.

Buccella Giacomino, è dichiarato decaduto dall'ufficio di notaio per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Galluzzo, distretto notarile di Firenze.

Guaschino Carlo, notaio residente nel comune di Casale Monferrato, è dispensato dall'ufficio di notaio, in seguito a sua domanda.

Rizzi Cesare, notaio residente nel comune di Milano, è dispensato dall'ufficio di notato, in seguito a sua domanda.

Con R. decreto del 28 maggio 1908, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno successivo:

Guasparini Alessandro, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Pieve Fosciana, distretto notarile di Castelnuovo Garfagnana.

Severini Tommaso, candidato notaro, è nominato notaro, colla residenza nel comune di Barletta, distretto notarile di Trani.

Finelli Matteo, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Castelpoto, distretto notarile di Benevento.

Nicolotti Luigi, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Oleggio, distretto notarile di Novara.

Vistarini Lazzaro, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Scopa, distretto notarile di Novara.

Ricca Battista, notaro residente nel comune di Fontanetto d'Agogna, distretto notarile di Novara, è traslocato nel comune di Miasino, stesso distretto.

Repetti Goffredo, notaro residente nel comune di Borgonasca, distretto notarile di Chiavari, è traslocato nel comune di Chiavari.

Gaccio Giovanni, notaro residente nel comune di Cossato, distretto notarile di Biella, è traslocato nel comune di Biella.

Ramella Ernesto, notaro residente nel comune di Mosso Santa Maria, distretto notarile di Biella, è traslocato nel comune di Biella.

Palazzolo Francesco, notaro residente nel comune di Camandona, distretto notarile di Biella, è traslocato nel comune di Masserano, stesso distretto.

Gerbi Federico, notaro residente nel comune di Aramengo, distretto notarile di Asti, è traslocato nel comune di Isola d'Asti, stesso distretto.

Rinaldi Angelo, notaro residente nel comune di Pescina, distretto notarile di Avezzano, è traslocato nel comune di Cocullo, stesso distretto.

Mascioli Giovanni, notaro residente nel comune di Cocullo, distretto notarile di Avezzano, è traslocato nel comune di Pescina, stesso distretto.

Con decreto Ministeriale del 4 giugno 1908:

È concessa:

al notaro Giorgi Luigi, una proroga sino a tutto il 2 luglio 1908 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Palestrina, distretto notarile di Roma.

Culto.

Con R. decreto del 4 giugno 1908:

È stato concesso l'*Exequatur* alle Bolle pontificie con le quali furono nominati:

Moja sac. Francesco al canonicato di San Francesco nel capitolo cattedrale di Como.

Canaperia sac. Domenico al beneficio parrocchiale di Santa Giulia in Torino.

Quaglio sac. Daniele al beneficio parrocchiale di Santa Maria Annunziata in Adria.

Diana sac. Camillo al beneficio parrocchiale di San Nicola in Avolasca.

Cinaglia sac. Vincenzo al beneficio parrocchiale di Sant'Antonio in Montcrivoso, comune di Ferentillo.

Laudo sac. Gaetano al beneficio parrocchiale di Sant'Elia in Scroforio, comune di Terranova Sappo Minullo.

Con Sovrana determinazione del 4 giugno 1908:

È stata autorizzata la concessione del *R. Placet* alle Bolle vescovili con le quali furono nominati:

Il sac. Gaetano Dattico al canonicato tesorieriale nel capitolo cattedrale di Cosenza.

Il sac. Antonio Bartoloni al canonicato teologale nel capitolo cattedrale di Cariati.

Il sac. Giuseppe Dallepiane al canonicato diaconale di « Quarto » nel capitolo cattedrale di Piacenza.

Il sac. Carlo Parenti è stato nominato al posto di cappellano nella chiesa di Santo Stefano dei Cavalieri in Pisa.

Magistratura.

Con decreto Ministeriale del 25 febbraio 1908, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno successivo:

Aragone cav. Giuseppe, presidente del tribunale civile e penale

di Acqui, attualmente fornito dell'annuo stipendio di L. 7000, è promosso alla 1ª categoria dal 1° gennaio 1908 e gli è assegnato lo stipendio di L. 7333.33 per l'esercizio 1907-908, di L. 7666.61 per l'esercizio 1908-909 e di L. 8000 per l'esercizio 1909-910 e successivi.

L'aumento di L. 333.33 a carico dell'esercizio corrente, sarà corrisposto dal 1° gennaio 1908 in ragione di due dodicesimi per ciascun mese.

Con decreto Ministeriale del 30 marzo 1908,
registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1908:

I magistrati sottoindicati attualmente forniti dell'annuo stipendio di L. 6333,33, sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria, dal 1° febbraio 1908, ed è loro assegnato lo stipendio di L. 7333.33 per l'esercizio 1907-1908, di L. 7666.66 per l'esercizio 1908-1909 e di L. 8000 per l'esercizio 1909-910 e successivi.

L'aumento di L. 333.33 a carico dell'esercizio corrente ed inerente alla categoria cui i funzionari stessi sono promossi, sarà corrisposto dal 1° febbraio 1908, in ragione di due dodicesimi per ogni mese.

Berti cav. Francesco, procuratore del Re, Finalborgo.
Rovere cav. Eugenio, id. Vercelli.
Paolocci cav. Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova.
Scarpa cav. Riccardo, id. di Brescia.

Con decreto Ministeriale del 30 marzo 1908,
registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1908:

I magistrati sottoindicati sono promossi dalla 3ª alla 2ª categoria, dal 1° febbraio 1908, ed è loro assegnato lo stipendio di L. 6333.33 per l'esercizio 1907-908; di L. 6666.66 per l'esercizio 1908-909 e di L. 7000 per l'esercizio 1909-910 e successivi.

L'aumento di L. 333.33 a carico dell'esercizio corrente ed inerente alla categoria cui sono promossi, sarà corrisposto dal 1° febbraio 1908 in ragione di due dodicesimi ogni mese:

Santoro cav. Giovanni, sostituto procuratore gnerale presso la Corte d'appello di Palermo.
Dotelli cav. Guglielmo, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Palermo.
Marconi cav Giovanni, id., id. di Piacenza.
Garino cav. Giovanni, id., id. di Alessandria.

Con decreto Ministeriale del 20 aprile 1908,
registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1908:

Gasparini cav. Massimo, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Lucca, attualmente fornito dell'annuo stipendio di L. 6633.33, è promosso alla 1ª categoria dal 1° marzo 1908 e gli è assegnato lo stipendio di L. 7333.33 per l'esercizio 1907-908, di L. 7666.66 per l'esercizio 1908-909 e di L. 8000 per l'esercizio 1909-910 e successivi. L'aumento di L. 333.33 a carico dell'esercizio corrente ed inerente alla categoria cui viene promosso, sarà corrisposto dal 1° marzo 1908 in ragione di due dodicesimi per ogni mese.

Germano cav. Michele, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Ascoli Piceno attualmente fornito dell'annuo stipendio di L. 5333.33 è promosso alla 2ª categoria, dal 1° marzo 1908 e gli è assegnato lo stipendio di L. 6333.33 per l'esercizio 1907-908, di L. 6666.66 per l'esercizio 1908-909 e di L. 7000 per l'esercizio 1909-910 e successivi. L'aumento di L. 333.33 a carico dell'esercizio corrente ed inerente alla categoria cui il cav. Germano è promosso, sarà corrisposto dal 1° marzo 1908 in ragione di due dodicesimi per ogni mese.

Con R. decreto del 23 aprile 1908,
registrato alla Corte dei conti l'11 giugno successivo:

Il r[illegible] in data 2 marzo 1907, circa la decorrenza da attribuirsi al R. decreto del 23 dicembre 1906, con cui veniva nominato consigliere d'appello, è respinto.

Con decreto Ministeriale del 10 maggio 1908,
registrato alla Corte dei conti l'8 giugno successivo:

Ricci cav. Felice, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Venezia, attualmente fornito dell'annuo stipendio di L. 6333.33, è promosso alla 1ª categoria dal 1° aprile 1908 e gli è assegnato lo stipendio di L. 7333.33 per l'esercizio 1907-1908, di L. 7666.66 per l'esercizio 1908-1909 e di L. 8000 per l'esercizio 1909-1910 e successivi.

L'aumento di L. 333.33 a carico dell'esercizio corrente ed inerente alla categoria cui il cav. Ricci è promosso, sarà corrisposto dal 1° aprile 1908, in ragione di due dodicesimi per ogni mese.

Con decreto Ministeriale del 10 maggio 1908,
registrato alla Corte dei conti l'8 giugno successivo:

I magistrati sottoindicati, attualmente forniti dell'annuo stipendio di L. 5333.33, sono promossi alla 2ª categoria, dal 1° aprile 1908, ed è loro assegnato lo stipendio di L. 6333.33 per l'esercizio 1907-1908, di L. 6666.66 per l'esercizio 1908-1909 e di L. 7000 per l'esercizio 1909-1910 e successivi.

L'aumento di L 333.33 a carico dell'esercizio corrente ed inerente alla categoria cui sono promossi, sarà corrisposto dal 1° aprile 1908, in ragione di due dodicesimi per ogni mese.

Avellone cav. Gio. Battista, sostituto procuratore generale di Corte d'appello, applicato alla procura generale della Corte d'appello di Roma.
Azzinnari cav. Gaetano, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Campobasso.

Con decreto ministeriale del 25 maggio 1908,
registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1908:

A Grugni Vittorio, giudice del tribunale civile e penale di Tortona, incaricato della istruzione dei processi penali, è assegnata la relativa indennità in ragione di annue L. 400, che gli sarà corrisposta dal giorno in cui avrà preso possesso nell'ufficio d'istruzione.

A Persico Mariano, giudice del tribunale civile e penale di Napoli, applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali, è assegnata la relativa indennità in ragione di annue L. 700, che gli sarà corrisposta dal giorno in cui avrà preso possesso nell'ufficio anzidetto.

Con R. decreto del 4 giugno 1908:

Tutti i decreti ed altri atti riguardanti il giudice del tribunale di Cosenza, Cucci Alfonso, sono rettificati nel senso che al nome di Alfonso è in essi sostituito quello di Alfonzino.

Con R. decreto dell'11 giugno 1908:

Chierici cav. Prospero, consigliere della sezione di Corte d'appello in Modena, è collocato a riposo dal 1° luglio 1908, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di presidente di sezione di Corte d'appello.
Petillo cav. Lorenzo, consigliere della Corte d'appello di Napoli, è collocato a riposo dal 1° luglio 1908, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di presidente di sezione di Corte d'appello.
Cremonini cav. Pietro, consigliere della Corte d'appello di Parma, è collocato a riposo, dal 1° luglio 1908, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di presidente di sezione di Corte d'appello.
Moriniello cav. Stanislao, consigliere della Corte d'appello di Palermo, è collocato a riposo dal 1° luglio 1908, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di presidente di sezione di Corte d'appello.
[illegible] consigliere [illegible] Corte di appello di Catanzaro, è collocato a riposo, dal 1° luglio 1908.

Oliveti cav. Pietro, consigliere della Corte d'appello di Palermo, è collocato a riposo, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di presidente di sezione di Corte di appello.

Boero di Monticelli cav. Vincenzo, consigliere della Corte d'appello di Torino, è collocato a riposo dal 1° luglio 1908, e gli è conferito titolo e grado onorifico di presidente di sezione di Corte d'appello.

Mangili cav. Francesco, presidente del tribunale civile e penale di Mantova, è collocato a riposo dal 1° luglio 1908, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di presidente di sezione di Corte d'appello.

Pasquario cav. Serafino, presidente del tribunale civile e penale di Oneglia, è collocato a riposo, dal 1° luglio 1908.

Belloni cav. Eracleone, presidente del tribunale civile e penale di Lodi, è collocato a riposo dal 1° luglio 1908, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di presidente di sezione Corte d'appello.

Bonelli cav. Enrico, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Bologna, è collocato a riposo dal 1° luglio 1908, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di sostituto procuratore generale di Corte di cassazione.

Castagna cav. Giovanni, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia, è collocato a riposo dal 1° luglio 1908, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di sostituto procuratore generale di Corte di cassazione.

Pietra cav. Francesco, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Este, è collocato a riposo, dal 1° luglio 1908 e gli è conferito il titolo e grado onorifico di sostituto procuratore generale di Corte di cassazione.

Amenta Audenzio, giudice del tribunale civile e penale di Palermo, è collocato a riposo dal 1° luglio 1908, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di consigliere di Corte di appello.

Bosa Pasquale, giudice del tribunale civile e penale di Salerno, è collocato a riposo dal 1° luglio 1908, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di consigliere di Corte d'appello.

Holtzmann Maurizio, giudice del tribunale civile e penale di Livorno, è collocato a riposo dal 1° luglio 1908 e gli è conferito il titolo e grado onorifico di presidente di tribunale civile e penale.

Magnani cav. Ferdinando, giudice del tribunale civile e penale di Pistoia è collocato a riposo, d'ufficio dal 1° luglio 1908.

Toro Erminio, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Melfi, è collocato in aspettativa per tre mesi, dal 1° giugno 1908, con l'assegno in ragione della metà dello stipendio.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei servizi elettrici

AVVISO.

Il giorno 30 agosto 1908, sono stati attivati al servizio pubblico, con orario limitato di giorno, due uffici telefonici comunali: uno in Falconara Alta (Ancona) ed uno in Acquaria, frazione del Comune di Montecreto (Modena).

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,140,178 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 5, al nome di Berra *Gaspare* di Francesco, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Milano, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Berra *Augusto-Gaspare* di Francesco, ecc. (come sopra), vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 2 settembre 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè n. 1,313,631 d'inscrizione sui registri della direzione generale per L. 15, al nome di Raiola Francesco *Paolo* e *Rosina* fu Antonio minori, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Raiola Francesco di *Paola* e *Anna-Rosa* fu Antonio, minori, veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 2 settembre 1908.

Il direttore generale
MORTARA.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 3 settembre, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99.95 e quindi non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 3 settembre occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

2 settembre 1908.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto.*	103 88 18	102 00 18	103 22 77
3 1/2 % *netto.*	102 85 42	101.10 42	102 24 56
3 % *lordo....*	70 62 50	69 42 50	69.60 23

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

UFFICIO DI GABINETTO - SEZIONE II

AVVISO DI CONCORSO

a sei posti di segretario di 4ª classe nel personale della carriera amministrativa e di ragioneria del Ministero della marina.

È aperto un concorso a sei posti di segretario di 4ª classe con l'annuo stipendio di L. 2000, nel personale della carriera amministrativa o di ragioneria del Ministero della marina.

Due dei posti suddetti sono riservati promiscuamente ad ufficiali appartenenti ai corpi militari della R. marina (esclusi quelli del corpo R. equipaggi) i quali contino almeno 5 anni di servizio come ufficiali, e ad impiegati del personale amministrativo delle capitanerie di porto, che contino almeno 5 anni di servizio in tale qualità e sieno muniti di licenza liceale o di licenza d' Istituto tecnico. Il periodo di 5 anni di servizio sopraindicato dev'essere compiuto alla data del presente avviso.

Gli altri quattro posti sono riservati a giovani borghesi muniti del diploma di perito ragioniere, rilasciato da un R. Istituto tecnico del Regno.

Gli esami avranno luogo in Roma presso il Ministero della marina, secondo i programmi annessi al R. decreto 2 agosto 1908, n. 504, che si riproducono in calce del presente avviso ed incominceranno il 26 ottobre 1908.

Le domande, in carta da bollo da L. 1.20, stese di tutto pugno dagli aspiranti, da essi sottoscritte e con l'indicazione della loro residenza, dovranno pervenire al Ministero (ufficio di Gabinetto - Sezione 2ª) insieme ai relativi documenti, non più tardi del 30 settembre 1908.

Per gli aspiranti appartenenti agli ufficiali dei corpi della R. marina, non occorre l'esibizione di alcun documento; essi faranno pervenire la domanda pel tramite della autorità da cui dipendono.

Gli altri candidati dovranno unire alla domanda i seguenti documenti:

a) per gli aspiranti appartenenti al personale delle Capitanerie di porto:

1° licenza liceale o d'Istituto tecnico;

b) per gli aspiranti appartenenti ai giovani borghesi:

1° atto di nascita legalizzato dal presidente del tribunale, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quella di 27 alla data del presente avviso.

Il limite massimo di età è elevato a 30 anni per quei candidati che abbiano prestato servizio utile a pensione in un'Amministrazione dello Stato o nel R. esercito o nella R. marina;

2° certificato di cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini delle altre regioni italiane, quand'anche manchino della naturalità;

3° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, debitamente legalizzato;

4° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

5° certificato medico, debitamente legalizzato, da cui risulti che il candidato ha l'attitudine fisica all'impiego cui aspira;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva;

7° diploma originale di perito ragioniere rilasciato da un Istituto tecnico del Regno.

I certificati di cui ai numeri 3 e 4 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente avviso.

Il concorrente dovrà inoltre fare dichiarazione (che potrà essere espressa nel corpo stesso della domanda) da cui risulti esplicitamente e senza riserva alcuna che nell'eventuale separazione delle due carriere amministrativa e di ragioneria nel Ministero della Marina, esso accetta di essere inscritto nella carriera di ragioneria.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti. Indipendentemente dai requisiti prescritti esso si riserva la facoltà di assumere informazioni sulla condotta privata degli aspiranti e di escludere quelli, che dalle notizie avute risultino non meritevoli di essere ammessi all'esame.

Gli aspiranti ammessi all'esame ne saranno avvisati con lettera ministeriale.

Lo svolgimento e la procedura degli esami hanno luogo in conformità delle disposizioni contenute nei Regi decreti 26 giugno 1904, n. 309 e 2 agosto 1908, n. 504.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i due candidati appartenenti al gruppo degli ufficiali della R. marina e degli impiegati delle Capitanerie di porto che abbiano riportato maggior numero di punti ed i quattro giovani borghesi che pure abbiano riportati nella loro categoria il maggior numero di punti salvo quanto dispongono gli articoli 4 ultimo capoverso e 13, 2° capoverso del R decreto 26 giugno 1904, n. 309, e salvo i titoli di preferenza che, a parità di punti possa accampare alcuno dei concorrenti, a termini del citato R. decreto.

La classificazione definitiva dei sei vincitori del concorso sarà fatta promiscuamente e secondo l'ordine della votazione complessiva da ciascuno riportata, senza distinzione di categorie, e salvo sempre, a parità di punti, i titoli di preferenza stabiliti dal predetto R. decreto.

I primi quattro vincitori del concorso conseguiranno subito la nomina ai posti attualmente vacanti di segretario di 4ª classe, gli altri due otterranno la nomina stessa allorquando i posti si renderanno in seguito vacanti.

I candidati dichiarati idonei, ma classificati oltre il numero dei sei posti messi a concorso non possono accampare alcun diritto ai posti che si rendono in seguito vacanti oltre il numero anzidetto.

Roma, 23 agosto 1908.

Il ministro
C. MIRABELLO.

PROGRAMMA DI ESAME

(Regio decreto 2 agosto 1908, n. 504)

Per i giovani borghesi muniti del diploma di perito ragioniere.

Prove scritte.

1ª prova.

Svolgimento di un tema sulle materie comprese nel primo gruppo della prova orale, intesa ad accertare e confrontare la cultura generale dei concorrenti.

2ª prova.

Composizione in lingua francese (1).

3ª prova.

Svolgimento di un tema di ragioneria pubblica o privata.

---

(1) I candidati possono svolgere questo tema anche in altre lingue estere. Per ciascuna lingua, purchè il tema sia riconosciuto meritarne l'idoneità, sono assegnati da 2 a 5 punti, secondo il valore comparativo.

Questi punti vanno aggiunti alla somma complessiva dei punti riportati in tutte le prove scritte ed orali.

Prova orale.

L'esame orale verte sulle materie comprese nei seguenti gruppi:

I.

Letteratura e storia generale d'Italia — cenni sulla storia del commercio e della navigazione — geografia commerciale e politica, nei limiti dei programmi stabiliti per gli Istituti tecnici del Regno.

II.

Ragioneria pubblica e privata.
Computisteria — aritmetica commerciale e bancaria.
Nozioni di diritto civile. costituzionale ed amministrativo.
Nozioni di economia politica e di scienza delle finanze.

III.

Codice di commercio per la parte riguardante le Società commerciali, la cambiale ed il commercio marittimo.
Codice per la marina mercantile.
Cenni sulle leggi complementari della marina mercantile — emigrazione — protezione della marina mercantile — sanità marittima.
Cenni sull'ordinamento della marina militare — Leva di mare.
Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Per i concorrenti ai due posti riservati agli ufficiali dei corpi della R. marina ed agli impiegati delle capitanerie di porto.

Il programma è conforme al precedente.
Solo la terza prova scritta ed il II gruppo della prova orale possono essere sostituiti dai seguenti:

3ª Prova scritta.

Svolgimento di un tema di diritto civile, o di diritto commerciale, o di diritto amministrativo o di economia politica.

II Gruppo della prova orale.

Diritto civile e penale.
Diritto costituzionale, internazionale, amministrativo.
Economia politica e scienza delle finanze.

I concorrenti che intendessero optare per queste prove, in sostituzione di quelle indicate nel programma precedente debbono farne preventiva dichiarazione alla Commissione esaminatrice.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'insegnamento professionale

CONCORSO al posto di direttore della R. scuola d'arti e mestieri di Arezzo, con l'obbligo dell'insegnamento degli elementi di meccanica, fisica, chimica ed elettrotecnica e del disegno industriale e di costruzioni.

È aperto in Roma, presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'insegnamento professionale), il concorso per il posto di direttore della R. scuola d'arti e mestieri di Arezzo, con l'obbligo dell'insegnamento degli elementi di meccanica, fisica, chimica ed elettrotecnica e del disegno industriale e di costruzioni.

Il concorso è per titoli; ma la Commissione giudicatrice avrà facoltà di invitare ad un esperimento i candidati giudicati migliori per i titoli esibiti. Il candidato che, chiamato alla prova, non si presenti, non decadrà dal concorso, ma sarà giudicato per i soli titoli presentati.

Il candidato prescelto sarà nominato, in via di esperimento per due anni, con lo stipendio annuo di L. 2400, col grado di straordinario, e potrà poi essere nominato in via definitiva col grado di ordinario se avrà fatto buona prova nel detto periodo di tempo.

Le domande d'ammissione al concorso, su carta bollata da L. 1.20, dovranno pervenire al Ministero di agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'insegnamento professionale), in plico raccomandato, con ricevuta di ritorno, non più tardi del 30 settembre 1908 del corrente anno. Non sarà tenuto conto delle domande che giungessero al Ministero dopo detto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ferroviari, o di quelle non corredate dai seguenti documenti:

1° certificato di nascita;
2° certificato medico di sana costituzione fisica;
3° certificato penale;
4° certificato di buona condotta;
5° diploma di laurea d'ingegnere;
6° titoli didattici.

Il diploma, di cui al n. 5, dovrà essere unito in certificato con l'indicazione dei punti ottenuti nei singoli esami speciali e nell'esame di laurea.

I documenti dovranno essere in forma legale e provvisti delle necessarie autenticazioni.

I documenti, di cui ai numeri 2, 3 e 4, dovranno essere di data non anteriore di tre mesi da quella del presente bando di concorso.

Gli insegnanti delle scuole dipendenti dal Ministero e i funzionari dello Stato, nominati con decreto Reale o Ministeriale, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4, purchè dai documenti prodotti risulti che il candidato trovavasi in attività di servizio alla data del presente bando.

I concorrenti potranno unire alla domanda tutti quei documenti e quelle pubblicazioni (esclusi i manoscritti) che valgano a dimostrare la coltura generale e speciale del concorrente e la sua attitudine alla direzione di una scuola d'arti e mestieri e all'insegnamento delle materie di cui è oggetto il presente bando di concorso.

Alla domanda d'ammissione dovrà essere allegato un elenco, in carta libera ed in doppio esemplare, dei certificati, dei documenti e dei lavori inviati.

Roma, addì 29 agosto 1908.

Il ministro
F. COCCO-ORTU.

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Gli avvenimenti del Marocco son quelli che maggiormente preoccupano i circoli politici e l'annunzio dato dalla ufficiosa *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* che il Governo tedesco ritiene giunto il momento di riconoscere quale sceriffo il Mulai Hafid è vivamente commentato dalla stampa francese, il cui Governo è di opinione contraria.

In proposito il *Temps* pubblica le seguenti informazioni:

« Fino dall'indomani della proclamazione di Hafid a Tangeri, la Francia precisò il punto di vista esposto da Regnault a El Menebi e ad El Guebbas con le seguenti affermazioni:

1. È necessario che le potenze studino anzitutto le garanzie da ottenere per gli interessi europei.

2. È necessario un accordo delle potenze circa le garanzie stesse.

3. La situazione interna del Marocco essere ancora

troppo incerta perchè possa essere presa una decisione prima di avere avuto informazioni complete in proposito.

4. Salvo queste riserve la Francia non avere in alcun momento un partito preso per non riconoscere Mulai Hafid. La Francia intende soltanto che la situazione sia precisata.

Tali sono le quattro proposte che la Francia e la Spagna hanno concretato fino dal 26 agosto.

Questo punto di vista è conosciuto da tutte le Cancellerie e non ha finora provocato alcuna osservazione da parte dei Governi. »

Il *Temps* rileva inoltre che la Francia dopo la proclamazione di Mulay Hafid, a Tangeri, ha fatto astrazione dai propri interessi, e non ha altra preoccupazione che la pace definitiva, malgrado la presenza di una *harka,* che marcia sotto il comando di un luogotenente di Hafid, che lo ha autorizzato ad usare della forza.

Il *Temps*, in ultimo, espone il punto di vista della Francia e dice che se la Nota della *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* significa il riconoscimento immediato di Hafid, senza riserve e senza condizioni, essa è inaccettabile.

Un telegramma da Parigi c'informa che il ministro degli esteri, Pichon, ha ricevuto l'altra sera l'incaricato d'affari tedesco, barone Lancken. Questi gli ha esposto le vedute del suo Governo, riguardo al riconoscimento di Mulay Hafid come Sultano del Marocco, veduta cui alludeva la Nota pubblicata ieri l'altro dalla *Norddeutsche Allgemeine Zeitung.*

Il ministro degli esteri non ha fatta alcuna comunicazione circa tale colloquio.

Il *Journal des Debats*, confermando tale ricevimento aggiunge sull'attitudine della Francia e della Spagna dopo la proclamazione di Hafid, spiegazioni analoghe a quelle del *Temps*, e dice che dappertutto le comunicazioni diplomatiche franco-spagnuole hanno incontrato simpatia e approvazione e non hanno sollevato nessuna obiezione.

***

Il trattato di commercio testè concluso fra l'Austria-Ungheria e la Serbia ha provocato le dimissioni del ministro d'agricoltura austriaco Ebenhoch.

Secondo un telegramma da Vienna al *Piccolo*, il ministro Ebenhoch avrebbe comunicato al presidente dei ministri di aver bensì collaborato all'attivazione del trattato di commercio con la Serbia, avuto riguardo agli interessi dello Stato, ma di non poter più calcolare, data l'attuale situazione, sull'appoggio dei circoli agrari nella rappresentanza dei loro interessi, e di vedersi quindi indotto a rassegnare le dimissioni.

È probabile però che le dimissioni del ministro Ebenhoch non siano accettate. Qualora egli vi insistesse, il suo portafoglio resterà vacante.

La *Zeit* ha voluto intervistare in proposito il ministro Gesmann, il quale ha detto di aver seguito con dispiacere lo svolgimento della situazione politica in questi ultimi giorni, e che da una parte le sobillazioni contro i sistemi del Governo attuale, dall'altra l'innegabile disagio in cui si trova gran parte della popolazione agraria, e la paura di un invilimento dei prezzi del bestiame in seguito al trattato con la Serbia, concorsero a creare una situazione oltremodo critica. Tuttavia il ministro Ebenhock ha fatto quanto era umanamente possibile per accontentare gli agrari; dimettendosi egli ha dimostrato nuovamente la sua solidarietà coi circoli agrari.

Il capo del partito agrario tedesco, dott. Daum, si disse sgradevolmente sorpreso dalle dimissioni di Ebenhoch, ed aggiunse che tutti gli agrari le ritengono una semplice formalità, cui terrà dietro la conferma in carica del ministro.

Anche la *Nueve Freie Presse* è dell'opinione del dott. Daum.

Secondo l'autorevole giornale viennese, il ministro Ebenhoch vuole che dall'alto gli sia fatta testimonianza che patteggiando con gli agrari egli non ha mancato alla sua dignità e al suo dovere.

***

Il ministro dell'istruzione ungherese, conte Apponyi, tenne lunedì passato un discorso agli elettori di Fell, nel distretto di Somorga, in merito al partito dell'indipendenza.

Il ministro Apponyi disse che coloro i quali combattevano i principî del partito dell'indipendenza, ne sono ora entusiasti e non sanno attendere il momento della loro attuazione. Il partito dell'indipendenza non persegue i suoi scopi con tutta la tensione delle forze della nazione, perchè non vuole rovinarla; esso giungerà però lentamente e tanto più sicuramente alla mèta, e realizzerà i propri principî. Per quanto riguarda il rimprovero che non fu istituito il territorio doganale autonomo, ciò dipende dal fatto che l'attuale Governo deve sottostare ai trattati conchiusi con l'estero dai Governi precedenti, e dovette inoltre assumere nell'interesse della nazione, un'eredità caricata di gravi obbligazioni.

Il ministro concluse affermando di considerare con fiducia l'avvenire, che sarà certo glorioso per la nazione ungherese, tanto più ch'egli non si nasconde le difficoltà che vi si frappongono, pur sapendo in qual modo le stesse abbiano da essere sormontate.

Il discorso del ministro fu salutato dai convenuti con grandi applausi.

***

La notizia telegrafata da Costantinopoli ai giornali parigini, secondo la quale il Governo turco chiederà alle potenze di ritirare i loro ufficiali addetti alla gendarmeria in Macedonia, è smentita oggi dalla Porta.

Il corrispondente del *Times* a Monastir ha intervistato Enver Bey, il quale gli ha dichiarato che la rivoluzione turca era nazionale e non militare. « Il Comitato *Unione e Progresso* vuole – ha detto – ispirare fiducia alle potenze europee e non dare loro alcun pretesto di timore. Il panslavismo non è nel suo programma, e l'Egitto non è nel suo raggio di azione ».

LE GRANDI MANOVRE COMBINATE

S. M. il Re, ieri, appena giunse sul luogo delle operazioni terrestri attorno al forte Sant'Elena, s'intrattenne lungamente col generale Viganò, interessandosi dell'andamento delle manovre, si rivolse affabilmente a tutti i generali ed ufficiali superiori presenti e più volte si distaccò dal seguito per andare ad interrogare i soldati e i richiamati sul servizio prestato, mostrando loro

particolare interessamento e benevolenza, onde le truppe vivamente si compiacevano.

S. M. col suo seguito, alle ore 12.10, dopo aver diviso una modesta refezione cogli ufficiali presenti, mosse per ritornare a bordo della *Vittorio Emanuele*, sbarcandone nuovamente alle 17 per visitare gli accampamenti della milizia mobile a Carcare.

Le manovre di terra.

Con la manovra di ieri le operazioni terrestri vanno acquistando importanza ed interesse sempre crescente.

Tuttavia continuò e si compiè la cooperazione della flotta, che bombardò e smantellò le rimanenti opere a mare.

Le ostilità furono riprese alle 5 del mattino.

La brigata mista ed il reggimento bersaglieri continuarono l'attacco contro Sant'Elena e Capo Vado impossessandosene fin dalle ore 7 1[2, ma le operazioni principali si svolsero oggi sulla dorsale alpina, fra Pian de' Corvi e M. Alto.

Lassù, alla distanza di circa 4 ore da Savona, giunse primo verso l'alba il direttore delle operazioni terrestri, generale Viganò.

Il concetto direttivo delle operazioni, secondo il comandante del partito azzurro, era di avanzare su due colonne: la brigata Savona a sinistra sul Pian de' Corvi e la brigata Napoli a destra sul Colle di San Giacomo, con obiettivo comune il Monte Alto.

La divisione di milizia mobile del partito azzurro (nazionale), benchè per disposizione superiore soltanto ieri all'alba si fosse mossa da Altare, era riuscita, dopo una brillante marcia, a contestare all'avversario il possesso della dorsale tra Pian de' Corvi e Monte Alto ed intendeva oggi opporsi colla massa delle forze all'avanzata del nemico controattaccandolo.

A Rocca de' Corvi, a tre chilometri ad ovest di Monte Alto, sul fianco destro della direttrice seguita dalla brigata Napoli, si trovavano in posizione un reggimento di milizia mobile (114) con un battaglione di bersaglieri di milizia mobile e due batterie del partito azzurro.

Contro questa posizione fu strascinata a spiegarsi ed a combattere la brigata *Napoli*.

Intanto la brigata *Savona*, con tre batterie da montagna, che nelle prime ore aveva ripetutamente accennato ad avanzare offensivamente dal Pian de' Corvi, si trovò sola contro tre reggimenti e tre batterie del partito nazionale.

Questo, per l'accennato ritardo della brigata Napoli, sicuro temporaneamente da ogni minaccia proveniente dal Colle San Giacomo, si valse opportunamente della massa delle forze presenti e verso le 11 le condusse all'attacco.

Quando i tre reggimenti 101°, 105° e 129° della milizia mobile si slanciarono all'attacco, in tutti i presenti fu uno scoppio di ammirazione per l'ordine perfetto, la rapidità e la precisione del movimento, che finì per assicurare il completo successo al partito nazionale, con legittimo orgoglio dei bravi militi della milizia mobile.

Nelle prime ore del pomeriggio la brigata Savona ripiegò su Garbuta e la brigata Napoli sulle trincee della Bastia.

La scorsa notte, alle 23, tentò la ripresa dell'offensiva.

Da Rocca dei Corvi, da Pian dei Corsi e da Colle San Giacomo il partito azzurro aperse il fuoco d'artiglieria, servendosi di falsi scopi luminosi contro le colonne nemiche in marcia, segnalate dalle truppe di sicurezza e rese visibili da numerose luci moventisi nella vallata

Al vivo, impressionante cannoneggiamento seguì il crepitìo sempre più intenso di fucileria.

L'intervento dei giudici di campo fece sospendere il combattimento.

Dopo qualche ora il comandante del partito rosso ordinò la ritirata ed il concentramento delle forze sulla posizione di Borghi, a circa cinque chilometri ad ovest di Spotorno.

***

Il generale Viganò, direttore delle operazioni terrestri, nell'imminente cessazione delle esercitazioni combinate colla R. marina, trasmise a S. A. R. il Duca di Genova, il seguente telegramma:

« Sicuro interprete dei sentimenti degli ufficiali dei comandi e dei corpi componenti le unità manovranti del R. esercito, mi permetto di porgere a V. A. R. un riverente saluto e cordiali auguri alla R. marina ».

S. A. R. il Duca di Genova, così rispose:

« Ringrazio V. E., gli ufficiali dei comandi ed i corpi componenti le unità manovranti del R. esercito, a nome mio e dei loro compagni di armi della R. marina, rivolgendo loro un saluto augurale, con sentimento fraterno ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. E. Tittoni all'estero. — Iermattina S. E. il ministro degli affari esteri d'Italia è partito da Krawska per Salisburgo, per incontrarsi col barone Achrenthal.

Cortesie internazionali. — Iersera, ad Anversa, i signori Malinckrodt, nella loro villa di Cappelen, dettero un pranzo, seguito da una *garden party*, in onore degli ufficiali dell'incrociatore italiano *Etna*, colà ancorato.

Il parco era illuminato con lampade elettriche e fuochi di bengala e presentava un effetto maraviglioso.

Il pranzo ebbe luogo in un grande padiglione espressamente costruito.

Quindi vi fu un ballo riuscito animatissimo.

Fra gli invitati vi erano il generale Mascart, comandante la circoscrizione militare di Anversa, il governatore della provincia, il console generale d'Italia, il principe Enrico XXXI di Reuss, Carton Wiart, segretario del Re, e numerose altre autorità e notabilità.

Gli invitati furono condotti a Cappelen con treni speciali.

Il Congresso degli italiani all'estero. — L'inaugurazione del primo Congresso degl'italiani all'estero anche per secondare il desiderio espresso da molti interessati alla buona riuscita del Congresso stesso è stata prorogata al 16 ottobre prossimo.

Intanto continuano a pervenire al Comitato direttivo adesioni, iscrizioni e relazioni dalle numerose Colonie d'italiani, sparse per tutti e cinque i continenti.

Il Congresso conserverà tuttavia il carattere di preparazione al maggiore Congresso che con basi molto più larghe sarà tenuto nel 1911 in occasione del cinquantenario del Regno d'Italia.

Il Congresso agrario nazionale. — A Rimini, nel grande salone del kursaal dello stabilimento balneare, si svolse ieri mattina la prima seduta della seconda parte del Congresso agrario nazionale. Pronunciarono applauditi discorsi il sindaco, cav. Duprè, il prefetto della Provincia, comm. De Nava, il comm. Pasqui, rappresentante il Ministero d'agricoltura, ed il cav. Tosi per l'Associazione degli agricoltori.

Presiedeva il vice presidente cav. Tosi.

Su proposta del sindaco furono inviati telegrammi di omaggio a S. M. il Re, agli onorevoli ministri Cocco-Ortu e Rava ed al marchese Cappelli, presidente della Società degli agricoltori.

Venne offerta ai congressisti una elegante monografia, che riassume l'opera della Cassa di risparmio di Rimini, dal 1860 ad oggi, per il credito e le istituzioni agrarie locali.

Poscia il prof. Pirocchi riferì applaudito, sopra il tema: « Prin-

cipali fattori di miglioramento della razza bovina romagnola del piano e proposte per intensificarne l'azione », presenti circa duecento congressisti

Il Municipio, la Cassa di risparmio e le istituzioni agrarie offersero iersera un banchetto di centosessanta coperti in onore dei membri del Congresso.

Pronunciarono applauditi brindisi il sindaco Duprè, il commendatore Pasqui, delegato del Ministero di agricoltura, il prefetto comm. De Nava, il barone De Pozzi, rappresentante l'Austria-Ungheria nell'Istituto internazionale di agricoltura, ed altri.

Il banchetto riuscì animatissimo.

Gare dattilografiche. — Dal 6 all'8 corrente si terranno a Pavia delle importantissime gare nazionali di stenografia e di dattilografia sotto l'alto patronato del Re ed indette da un Comitato d'onore del quale fanno parte le più spiccate personalità pavesi ed italiane del campo stenografico e dattilografico, e di cui è presidente onorario il prefetto e presidente effettivo il commissario prefettizio del comune di Pavia.

Oltre a due grandi medaglie d'oro donate da S. M. il Re molti altri enti e Ministeri hanno dato medaglie e sussidi per queste importantissime gare, alle quali parteciperanno, ed hanno già inviato la loro adesione, stenografi e dattilografi di ogni parte di Italia, di Milano, Roma, Palermo, Ferrara, Bologna, ecc.

Pubblicazioni ufficiali. — *Ministero delle finanze.* — Statistica del commercio speciale di importazione e di esportazione dal 1° gennaio al 30 giugno 1908. - Roma, stab. G. Civelli.

Movimento commerciale. — Il 1° corr. a Genova furono caricati 1007 carri, di cui 418 di carbone pel commercio e 71 per l'Amministrazione ferroviaria; a Venezia 256, di cui 59 di carbone pel commercio e 31 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona 201, di cui 67 di carbone pel commercio e 32 per l'Amministrazione ferroviaria; a Livorno 211, di cui 77 di carbone pel commercio e 48 per l'Amministrazione ferroviaria; e a Spezia 45, di cui 24 di carbone pel commercio e 21 per l'Amministrazione ferroviaria.

Marina mercantile. — Da San Vincenzo ha proseguito per il Brasile e il Plata il *Re Vittorio*, della N. G. I — Da Gibilterra ha transitato diretto a Buenos Aires il *Ravenna*, della Società Italia.

ESTERO.

La produzione mineraria e metallurgica negli Stati Uniti nel 1907. — Dalla statistica pubblicata dalla « Engineering and Mining » sulla produzione dei minerali e metalli negli Stati Uniti nel 1906 e 1907, si nota che le variazioni si sono specialmente prodotte:

1° sul carbone coke e sull'antracite, la cui produzione passata da 414 a 468 milioni di tonnellate, cioè un aumento nel 1907 di 54 milioni di tonnellate.

La Pensilvania ha da sola fornito quasi altrettanto degli altri Stati insieme. I prezzi hanno variato di poco; per i carboni grassi hanno variato da dollari 1.17 la tonnellata nel 1906 a dollari 1.15 nel 1907, e per l'antracite da dollari 2.30 a 1.88;

2° sul petrolio che ha dato 133 milioni di barili nel 1906 contro 166 milioni nel 1907 con un aumento quindi di 34 milioni; il prezzo del barile è passato da 0.690 a 0.71 dollari. Questo aumento è dovuto soprattutto alla California, agli Stati del centro e all'Illinois: per contro nel nord-ovest dell'Ohio e dell'Indiana si sono abbandonati un gran numero di pozzi antichi e la produzione dei nuovi è scarsa;

3° sull'alluminio: la produzione è stata di 11 milioni di libbre superiore a quella del 1906 essendo passata da 15 milioni a 26 milioni: il valore per libbra (453 grammi) è passato da dollari 0.36 a 0.47;

4° sul rame: la produzione è stata di 918 milioni di libbre nel 1906 e di 885 nel 1907.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

CHERBOURG, 2. — Le informazioni secondo le quali il *Pourquoi pas?* si sarebbe arenato o si sarebbe fermato in un porto sulle coste della Manica sembrano infondate.

La prefettura marittima è senza notizie della nave del dottor Charcot dal giorno della sua partenza.

PARIGI, 2. — I giornali pubblicano il seguente dispaccio da Carlsbad:

Il presidente del Consiglio, Clémenceau, è soddisfattissimo dei colloqui avuti col Re d'Inghilterra e con il ministro degli esteri russo Iswolsky.

Questi colloqui hanno confermato la continuità delle relazioni amichevoli tra la Francia da una parte, e la Russia e l'Inghilterra dall'altra, relazioni il cui mantenimento costituisce la miglior garanzia della pace generale.

La partenza di Clémenceau è fissata per venerdì alle 2.30 pom.; egli giungerà a Parigi sabato alle ore 7.30 del mattino.

VIENNA, 2. — La Corte di cassazione ha cassato la sentenza emessa dalla Corte di assise di Leopoli che condanna a morte Miroslau Siczynski, assassino del governatore generale, conte Potocki, ed ha ordinato un nuovo processo dinanzi alla stessa Corte di assise.

BUCAREST, 2. — L'esame radiografico dello stomaco del Re, fatto dal dottore Holzknecht, ha constatato che le condizioni dello stomaco sono perfettamente normali.

Le recenti indisposizioni sono dovute al regime alimentare troppo severo ed insufficiente.

Il prof. Noorden ha prescritto al Re un regime sostanzioso.

Lo stato del Re è sensibilmente migliorato. Il Re ha ripreso le sue abituali passeggiate giornaliere.

COSTANTINOPOLI, 2. — Ieri, ricorrendo l'anniversario della sua assunzione al trono, il Sultano ha ricevuto i ministri e gli alti dignitari civili, militari e religiosi che gli hanno presentato le loro felicitazioni.

Rispondendo ad una allocuzione del Gran Visir il Sultano ha detto che il suo ardente desiderio è la felicità di tutti e il progresso e la grandezza del paese.

Il Sultano ha ricevuto poi come di consueto i capi delle comunità religiose non musulmane. Il Sultano ringraziandolo per le felicitazioni ha detto che la costituzione è basata sull'amore e sulla stima reciproca delle diverse popolazioni dell'Impero.

Un gran numero di bulgari, di mussulmani e di cristiani con bandiere e musiche hanno fatto una dimostrazione davanti al palazzo reale. Poi si è recata a fare una dimostrazione una deputazione di 400 cretesi mussulmani e cristiani. Il Sultano è apparso alla finestra e si è detto molto lieto per le felicitazioni rivoltegli.

Il comitato centrale Unione e progresso ha inviato al Sultano un caloroso dispaccio di felicitazioni.

Una deputazione di quattro membri del Comitato è andata a palazzo per presentare le felicitazioni al Sultano che ha fatto dire che i suoi propositi sono il mantenimento della Costituzione e il risorgimento delle condizioni del paese aggiungendo che egli ha fiducia nella fedeltà e nella perseveranza del Comitato.

Il Comitato ottomano « Unione e progresso » di Rethymo (Creta) ha indirizzato al Sultano un dispaccio di felicitazioni.

Il Sultano ha ricevuto ieri il principe Suleyman ed Medjid insieme al delegato apostolico monsignor Sardi.

Ieri è stata inaugurata la ferrovia Mecca-Medina.

PARIGI, 2. — Il generale Bailloud trasmette al Governo le seguenti informazioni inviate da Bou Denib il primo settembre.

Bou Denib è stata attaccata ieri, a un'ora del pomeriggio. La cresta ovest si è gremita di cavalieri e fantaccini nemici, che

hanno sparato sul ridotto francese. La cresta al sud del Blockhans si è pure coperta di fantaccini, mentre una colonna di Barabers, seguendo il fiume Guir, cercava di passare sotto il palmeto.

Il combattimento continuò in queste condizioni fino alle 8 di sera. Gli assalitori avevano per obbiettivo principale il *blockhans*. Poi l'atto diminuì, ma tutte le creste circostanti ai posti francesi e al *blockhans* rimasero occupati e i colpi di fuoco continuarono.

Un attacco in massa contro il fortino e contro i posti francesi è considerato probabile per la notte e l'alba.

I francesi hanno avuto due legionari feriti di cui uno gravemente.

Gli assalitori hanno subito gravi perdite, dovute principalmente al tiro dei cannoni e delle mitragliatrici.

Quattro scaglioni del colonnello Alix saranno concentrati stasera, mercoledì, a Bou Denib.

DUNKERQUE, 2. — Il brick *Pilem* battente bandiera norvegese è naufragato di fronte a Mardyk.

Il *Pilem*, incagliatosi, non potè essere rimorchiato. Esso fu abbandonato dal suo equipaggio del quale si ignora la sorte.

PIETROBURGO, 2. — Presso Karbin alcuni individui rimasti sconosciuti hanno tolto binari della ferrovia sud orientale cinese.

Un treno viaggiatori ha deviato. La locomotiva e tre vagoni sono rimasti distrutti. Vi sono numerosi morti e feriti.

Un telegramma da Karbin annuncia la prossima visita del Mikado a Port Arthur. La visita ha per scopo di permettere al Mikado di ispezionare i lavori di fortificazione compiuti dopo la guerra.

PECHINO, 3. — Un editto imperiale reca le grandi linee del progetto di costituzione e annuncia la convocazione di un Parlamento.

LONDRA, 3. — Alla Legazione di Cina non si hanno informazioni sull'editto concernente il progetto di costituzione promulgato a Pechino.

LONDRA, 3. — Il corrispondente del *Times* da Tabris telegrafa che la situazione si è aggravata. Gli antirealisti, avendo esaurito le loro risorse, vogliono colpire con imposte il quartiere cristiano. Dato il fanatismo attuale, gli inglesi sono esposti a gravi pericoli.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

2 settembre 1908

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60
Barometro a mezzodì	754 16.
Umidità relativa a mezzodì	57.
Vento a mezzodì	SW.
Stato del cielo a mezzodì	3/4 nuvolo.
Termometro centigrado	massimo 26.6.
	minimo 15.6.
Pioggia in 24 ore	—

2 settembre 1908,

In Europa: pressione massima di 767 sui Pirenei, minima di 744 sulla Germania settentrionale.

In Italia nelle 24 ore: barometro irregolarmente variato in Sardegna, ovunque diminuito altrove, fino a 6 mm. in val Padana; temperatura irregolarmente variata sul Mezzogiorno, diminuita in Sicilia, generalmente aumentata altrove; qualche pioggia in Toscana; quà e là venti forti del 3° quadrante nell'Italia centrale.

Barometro: 764 in Sardegna, minimo a 756 in val Padana.

Probabilità: venti moderati o forti intorno a ponente; cielo generalmente vario al sud, isole e centro, nuvoloso o coperto al nord con piogge e temporali. Tirreno mosso.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 2 settembre 1908

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	Minima
Porto Maurizio	1/2 coperto	calmo	24 0	18 5
Genova	1/2 coperto	legg. mosso	23 9	19 9
Spezia	1/2 coperto	calmo	24 9	18 7
Cuneo	1/4 coperto	—	33 1	13 1
Torino	sereno	—	21 6	14 8
Alessandria	sereno	—	25 5	13 7
Novara	sereno	—	27 2	22 0
Domodossola	1/4 coperto	—	21 0	9 6
Pavia	1/2 coperto	—	26 0	13 4
Milano	1/2 coperto	—	26 5	15 2
Como	—	—	—	—
Sondrio	1/2 coperto	—	21 7	11 4
Bergamo	1/4 coperto	—	22 3	18 0
Brescia	1/2 coperto	—	24 2	14 3
Cremona	sereno	—	25 6	16 2
Mantova	sereno	—	25 2	15 2
Verona	3/4 coperto	—	25 8	14 7
Belluno	3/4 coperto	—	22 2	12 3
Udine	1/2 coperto	—	24 5	16 2
Treviso	3/4 coperto	—	26 5	15 5
Venezia	3/4 coperto	calmo	24 8	18 5
Padova	1/2 coperto	—	24 3	15 8
Rovigo	3/4 coperto	—	25 0	16 7
Piacenza	sereno	—	23 8	15 1
Parma	sereno	—	25 5	16 8
Reggio Emilia	1/2 coperto	—	25 6	16 0
Modena	1/4 coperto	—	26 1	17 4
Ferrara	1/4 coperto	—	26 4	18 0
Bologna	sereno	—	25 4	18 4
Ravenna	sereno	—	26 5	17 0
Forlì	sereno	—	27 0	16 0
Pesaro	1/4 coperto	calmo	24 9	19 0
Ancona	1/2 coperto	legg. mosso	26 0	16 6
Urbino	3/4 coperto		25 2	17 0
Macerata	1/4 coperto	—	27 1	18 0
Ascoli Piceno	sereno	—	28 0	17 8
Perugia	sereno	—	24 9	15 4
Camerino	1/4 coperto	—	24 9	15 5
Lucca	coperto	—	24 2	12 7
Pisa	3/4 coperto	—	24 8	17 5
Livorno	1/4 coperto	grosso	24 0	21 0
Firenze	3/4 coperto	—	25 2	17 5
Arezzo	1/2 coperto	—	25 4	15 6
Siena	1/4 coperto	—	24 2	14 9
Grosseto	1/2 coperto	—	27 1	13 0
Roma	sereno	—	27 6	15 6
Teramo	sereno	—	28 8	15 8
Chieti	sereno	—	25 0	16 0
Aquila	sereno	—	26 0	13 3
Agnone	sereno	—	25 4	13 4
Foggia	sereno	—	29 8	24 0
Bari	sereno	calmo	26 0	17 5
Lecce	sereno	—	27 6	17 1
Caserta	sereno	—	29 7	17 2
Napoli	sereno	calmo	26 2	18 7
Benevento	sereno	—	29 2	15 1
Avellino	sereno	—	25 3	15 2
Caggiano	sereno	—	25 4	13 1
Potenza	sereno	—	26 0	13 0
Cosenza	sereno	—	28 5	16 4
Tiriolo	3/4 coperto	—	22 0	13 0
Reggio Calabria	1/4 coperto	calmo	27 1	21 0
Trapani	sereno	legg. mosso	26 2	22 2
Palermo	1/4 coperto	calmo	27 6	15 6
Porto Empedocle	sereno	calmo	26 0	20 0
Caltanissetta	sereno	—	28 0	18 0
Messina	1/4 coperto	calmo	27 2	21 7
Catania	sereno	calmo	28 7	19 2
Siracusa	1/4 coperto	legg. mosso	28 1	21 5
Cagliari	sereno	calmo	29 0	12 0
Sassari	1/2 coperto	—	23 8	15 0

Direttore G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TOMINO, *gerente responsabile*.